SCHEMA DI CONVENZIONE

AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI LICENZE D'USO MICROSOFT IN MODALITÀ ENTERPRISE AGREEMENT PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – ID 3048 – CIG BD8CB7F3B5

TRA

Consip S.p.A., a socio unico - con sede legale in Roma, via Isonzo 19/E – 00198 - iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 05359681003, coincidente con il numero di codice fiscale/P.IVA 05359681003, capitale sociale Euro 5.200.000,00=i.v., in persona del legale rappresentante, Amministratore Delegato e Direttore Generale, Avv. Marco Reggiani, domiciliato per la carica presso la sede sociale, come da poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del _____ (nel seguito anche "**Consip**")

E

_____, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, C.F. ____, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante Dott. ___, come da poteri allo stesso conferiti da ___ (nel seguito anche "***Fornitore***");

OPPURE NEL CASO IN CUI SIA AGGIUDICATARIO UN RTI (VALORIZZARE IN STIPULA):

__, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro __=, iscritta al Registro delle Imprese di __ al n. __, C.F. __, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in __, Via __, in persona del __ e legale rappresentante Dott. ___, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante ___ con sede legale in ___, Via __, capitale sociale Euro __=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, C.F. __, P. IVA __, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, e la mandante ___, con sede legale in ___, Via __, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, C.F. ___ P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in _, via __, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in __ dott. _ repertorio n. __;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche "***Fornitore***" o "***Impresa***")

PREMESSO CHE

a) Consip affida Convenzioni ex art. 26 della legge n. 488/1999 per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (d'ora in poi "Ministero") e in ragione di quanto stabilito dai Decreti del Ministero 24/02/2000 e del 02/05/2001 e gestisce l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica; stante quanto precede, Consip con Bando di gara pubblicato sulla Piattaforma ANAC il ____ e sulla GUUE n. ____ del ____, ha indetto una procedura aperta per l'affidamento e la stipula di una Convenzione;

b) il Fornitore che sottoscrive la presente Convenzione è risultato aggiudicatario della predetta procedura; la stipula della presente Convenzione, ivi inclusi i suoi Allegati, non è fonte di alcuna obbligazione per Consip nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite e non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno Consip, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, fino a concorrenza del massimale, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, e di dare esecuzione ai contratti attuativi;

c) resta ferma la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto e di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

d) i singoli Contratti attuativi verranno stipulati a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il Fornitore mediante l'emissione degli Ordinativi di Fornitura in base alle modalità ed ai termini indicati nella presente Convenzione e nei relativi Allegati; resta ferma la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto e di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

e) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale **[*se la stipula è disposta nelle more delle verifiche sul possesso dei requisiti a causa del malfunzionamento, anche parziale, del FVOE e/o della Piattaforma (art. 99, co. 3 bis del Codice)*:** ai fini della stipula della presente Convenzione, il Fornitore ha attestato ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis del Codice, mediante apposita autocertificazione, il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare a causa del malfunzionamento _____ di ***<specificare lo strumento di cui si è registrato il malfunzionamento>*]**;

f) la presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;

g) le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione della Convenzione e dei Contratti attuativi sono svolte, rispettivamente, da Consip e dalle Amministrazioni Contraenti, alle quali è demandata anche l'applicazione delle penali di propria competenza; Consip e le Amministrazioni provvedono a comunicare al Casellario Informatico di cui all'art. 222, comma 10 del Codice, i fatti riguardanti la fase di esecuzione della Convenzione e dei Contratti attuativi, secondo quanto previsto dall'ANAC;

h) l'esecuzione delle disposizioni contrattuali previste nel presente atto avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e correttezza contenuti nel Patto di integrità, nel Codice etico, nel Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e nel Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, allegati alla Convenzione, che il Fornitore dichiara di conoscere e di rispettare;

i) Consip, per lo svolgimento di tutte le attività previste dalla presente Convenzione, ivi incluse quelle relative ai controlli e alle verifiche di sua competenza, si riserva di utilizzare i sistemi di intelligenza artificiale, indicati sul sito della Consip nella sezione "Società trasparente", sotto sezione "**Bandi di gara e Contratti - Programmazione e Progettazione**", "Progettazione". L'utilizzo di tali sistemi di IA avviene nel rispetto: i) dei principi di cui agli artt. 19 e 30 del d.lgs. n. 36/2023, al Regolamento UE 2024/1689, alla legge n. 132/2025 (in particolare al suo articolo 14); ii) delle norme in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 e d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.); iii) degli obblighi di riservatezza, sicurezza informatica e dei dati trattati, tracciabilità delle operazioni;

j) **[*se al momento della stipula è pendente un giudizio inserire riferimenti e stato del contenzioso*:** risulta allo stato pendente, innanzi al ___, giudizio R.G. ___, instaurato da ___ contro ___ per _____**]**;

k) se il Fornitore ha notificato/dichiarato sovvenzioni estere e, alla stipula, sono decorsi i termini del Regolamento 2560/2022 (anche per procedure d'ufficio avviate dalla Commissione) senza una decisione: Il Fornitore ha notificato <o: dichiarato> di aver ricevuto contributi finanziari esteri ai sensi degli artt. 28 e ss. del Regolamento UE n. 2560/2022 e sono decorsi i termini previsti dall'art. 30 di detto Regolamento senza che la Commissione UE abbia assunto una decisione espressa ai sensi dell'art. 31 del medesimo;

nelle more degli eventuali pronunciamenti della Commissione UE si ritiene di procedere alla stipula della presente Convenzione, risolutivamente condizionata all'eventuale adozione di una decisione ai sensi dell'art. 31, par. 2 del Regolamento medesimo.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1.

DEFINIZIONI

1. Nell'ambito della presente Convenzione, si intende per:

   a) **Amministrazione o Amministrazione Contraente:** le Stazioni Appaltanti, nonché gli altri soggetti che ai sensi della normativa vigente sono legittimati a ricorrere alla Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia mediante emissione di ordinativi di fornitura come meglio precisato nel Capitolato Tecnico;

   b) **Codice**: il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. comprensivo dei relativi Allegati;

   c) **Contratto attuativo**: il contratto stipulato dall'Amministrazione con il Fornitore, a seguito di emissione di un Ordinativo di fornitura da parte delle Amministrazioni sulla base della disciplina contenuta nella presente Convenzione e nei suoi Allegati;

   d) **Convenzione**: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati nonché dei documenti ivi richiamati, costituente l'accordo stipulato tra Consip S.p.A. e il Fornitore, volto a disciplinare in modo completo e vincolante le condizioni contrattuali applicabili ai rapporti di fornitura, nonché le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti attuativi mediante Ordinativi di fornitura emessi dalle Amministrazioni, cui il Fornitore si obbliga nei limiti e alle condizioni ivi stabilite;

   e) **Data di Attivazione**: la data a decorrere dalla quale le Amministrazioni possono utilizzare la Convenzione e da cui decorre la sua durata;

   f) **Fornitore**: l'aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive la Convenzione impegnandosi ad adempiere a quanto in essa previsto e, in particolare, ad eseguire i singoli Contratti attuativi;

   g) **Giorno lavorativo**: da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;

   h) **Massimale della Convenzione o Massimale**: l'importo massimo stimato espresso in Euro, o il quantitativo massimo stimato di beni, entro il quale possono essere emessi ordinativi di fornitura e quindi stipulati i Contratti attuativi per tutta la durata della Convenzione;

   i) **Ministero**: Ministero dell'Economia e delle Finanze;

   j) **Ordinativo di Fornitura o solo Ordinativo**: il documento informatico, comprensivo degli eventuali allegati, con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le Unità Ordinanti e con le modalità di seguito previste, manifestano la loro volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti;

   k) **Condotta reiterata in violazione di obblighi contrattuali**: quando, durante la vigenza della Convenzione e sino alla conclusione dell'ultimo contratto attuativo, per due volte e senza giustificato motivo, il Fornitore non adempia a quanto prescritto da uno specifico articolo della Convenzione o da una specifica previsione dei relativi Allegati;

l) **Unità/Punto/i Ordinante/i**: gli uffici e, per essi, le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti abilitati ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura e che verranno negli stessi indicate;

m) **Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (anche Sistema)**: Sistema telematico degli acquisti per la Pubblica Amministrazione accessibile dal sito www.acquistinretepa.it;

n) **Soggetti aggregatori**: le centrali di committenza iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 9, comma 1, del DL n. 66/2014, convertito con modificazioni, dalla L n. 89/14, come definite all'art. 1, lett. p) dell'Allegato I.1 al Codice;

o) **Fornitura Iniziale**: si veda Capitolato Tecnico;

p) **Fornitura Successiva**: si veda Capitolato Tecnico;

q) **Licenze Iniziali**: si veda Capitolato Tecnico;

r) **Licenze Aggiuntive**: si veda Capitolato Tecnico;

s) **Subscription Online**: si veda Capitolato Tecnico;

t) **Consociata Iscritta**: per la presente Convenzione deve intendersi l'Amministrazione o Ente come definito nel presente Articolo, comma 1, lett. a).

2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole della Convenzione disponga diversamente.

ARTICOLO 2.

VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico e sue appendici,<*eventuale* i chiarimenti resi in fase di gara>, le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, l'Allegato Flusso dati per le Commissioni a carico del Fornitore ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e sono anch'essi fonte di obbligazioni per effetto della sottoscrizione della stessa. Tali documenti sono disponibili al seguente link _____ ad eccezione delle Regole di E-procurement consultabili sul sito Acquistinrete.it>Chi siamo>Come funziona al link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: Allegato "A" (Offerta Economica del Fornitore), Allegato "B" (Patto di integrità), <*eventuale*: Allegato "C" (contratto di avvalimento)>, l'Allegato "D" Nomina a responsabile del trattamento dei dati.
3. La presente Convenzione è regolata:
   a) dalle disposizioni del Codice e dei relativi Allegati;
   b) dalle disposizioni, anche regolamentari, in vigore per le Amministrazioni, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non materialmente allegate, formano parte integrante del presente atto;
   c) dalle norme in materia di Contabilità pubblica e, in particolare, dalla normativa speciale in materia di controlli sui contratti pubblici laddove prevista dagli ordinamenti delle Amministrazioni;

d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

4. I Contratti attuativi sono regolati dalle disposizioni in essi previste, dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, nonché dalle disposizioni indicate al precedente comma.
5. Le modalità di utilizzo delle Licenze Microsoft sono disciplinate dall'Appendice A al Capitolato tecnico, recante "Restrizioni e Diritti sull'utilizzo Aggiuntivi del Contratto Microsoft".
6. Le Parti danno espressamente atto di aver preso piena conoscenza di tutte le clausole dell'Appendice A (Restrizioni e Diritti sull'Utilizzo Aggiuntivi del contratto Microsoft), costituente parte integrante del Capitolato Tecnico allegato alla Convenzione.
7. Le parti convengono espressamente che in caso di discordanza fra quanto previsto nell'Appendice A (Restrizioni e Diritti sull'Utilizzo Aggiuntivi del contratto Microsoft) del Capitolato Tecnico e quanto previsto nella Convenzione e nelle Condizioni Generali, prevarrà in ogni caso quanto previsto nella presente Convenzione e nelle Condizioni Generali.
8. Trovano applicazione le regole sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli artt. 19 e seguenti del Codice e i provvedimenti di attuazione delle Autorità competenti, in particolare dell'AGID e dell'ANAC.
9. Le clausole della Convenzione e dei Contratti attuativi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, nel rispetto di quanto nelle stesse previsto.

ARTICOLO 3.

TRASPARENZA E PATTO DI INTEGRITÀ

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
   a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della Convenzione;
   b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione;
   c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della Convenzione rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
   d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 del Codice al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse per tutta la durata della Convenzione gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di Consip di incamerare la garanzia prestata.
3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni e dei principi di cui al Patto di integrità allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione, condividendone pienamente lo spirito; inoltre, come prescritto dall'art. 1, comma 3, dello stesso, il Fornitore si impegna a far rispettare anche al proprio personale, ai propri collaboratori e ai subappaltatori, subcontraenti e imprese ausiliarie, il suddetto Patto di Integrità, informando gli stessi prontamente e puntualmente e vigilando scrupolosamente sulla loro osservanza.

ARTICOLO 4.

CODICE ETICO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo (Modello 231/01), del Codice Etico, nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC), predisposti da Consip e pubblicati sul sito istituzionale della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e Consip.
2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione della presente Convenzione, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello 231/01, del PTPC e del Codice etico adottati da Consip per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo, nonché del Patto d'Integrità allegato alla presente Convenzione.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la presente Convenzione.

ARTICOLO 5.

UTILIZZO DI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

1. Consip, nell'ambito delle attività connesse alla gestione, esecuzione, monitoraggio, verifica, controllo, rendicontazione e amministrazione della presente Convenzione e dei relativi Contratti attuativi, può avvalersi oltre che di strumenti digitali e sistemi automatizzati anche dei sistemi di intelligenza artificiale, ivi inclusi specifici Agenti.
2. I sistemi di cui al precedente comma possono essere utilizzati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per l'acquisizione, consultazione, organizzazione, elaborazione e analisi di dati, documenti e informazioni, per l'individuazione di anomalie, criticità, incoerenze, possibili inadempimenti o utilizzi non conformi della Convenzione, nonché per la predisposizione di reportistica, statistiche, indicatori e altri strumenti di supporto alle attività di competenza di Consip.
3. L'utilizzo dei predetti sistemi avviene nel rispetto della normativa vigente ed in particolare degli articoli 19 e seguenti e 30 del d.lgs. n. 36/2023, del Regolamento (UE) 2024/1689, della legge n. 132/2025, della normativa in materia di protezione dei dati personali, sicurezza delle informazioni e cybersicurezza, nonché nel rispetto degli obblighi di riservatezza, tracciabilità e conservazione delle evidenze delle attività svolte.
4. Gli esiti delle elaborazioni effettuate mediante i sistemi di cui al presente articolo costituiscono strumenti di supporto alle attività istruttorie, di monitoraggio, verifica e controllo e non sostituiscono le valutazioni, le verifiche, le decisioni e le determinazioni che, ai sensi della normativa vigente, restano di competenza dei soggetti responsabili.
5. Resta ferma la facoltà anche delle Amministrazioni Contraenti di utilizzare, nell'ambito delle attività di propria competenza, strumenti digitali, sistemi automatizzati e sistemi di intelligenza artificiale, nel rispetto della normativa vigente e sotto la propria esclusiva responsabilità. In particolare, tali sistemi possono essere impiegati a supporto delle attività di programmazione, gestione, esecuzione, monitoraggio, verifica, controllo, rendicontazione e amministrazione dei Contratti attuativi, fermo restando che le valutazioni e le determinazioni aventi rilevanza giuridica restano riservate ai soggetti competenti.

ARTICOLO 6.

OGGETTO

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale per l'affidamento dei Contratti attuativi e per la relativa esecuzione degli stessi ed ha ad oggetto la fornitura di Licenze d'uso Microsoft Enterprise Agreement nonché i servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, meglio descritte nel Capitolato Tecnico e allegati.

2. Il Fornitore è tenuto ad eseguire le prestazioni nel rispetto dei requisiti tecnici minimi, dei termini e delle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 7.

MASSIMALE

1. Il massimale della Convenzione è pari a Euro 475.000.000,00 (quattrocentosettantacinquantamilioni/00), IVA esclusa suddiviso nei seguenti valori massimi:
    - Euro 365.000.000,00= (trecentosessantacinquemilioni/00) per tutte le licenze oggetto delle Forniture Iniziali;
    - Euro 110.000.000,00= (centodiecimilioni/00) per tutte le licenze oggetto delle Forniture successive.
2. Il massimale della Convenzione è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Amministrazioni che ricorreranno a tale strumento nell'arco temporale della sua durata. Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per le Amministrazioni e per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore.
3. Con la stipula della Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare le forniture oggetto della Convenzione medesima, nella misura richiesta dalle stesse e, per loro, dai Punti Ordinanti mediante gli Ordinativi di fornitura, sino alla concorrenza del Massimale di cui sopra.

ARTICOLO 8.

DURATA DELLA CONVENZIONE E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

1. La presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di attivazione, che sarà successivamente comunicata al Fornitore, o la minore durata determinata dall'esaurimento del Massimale.
2. Per durata della Convenzione si intende il termine entro il quale le Amministrazioni possono emettere un Ordinativo di fornitura. In ogni caso, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il massimale, anche eventualmente incrementato, prima della scadenza.
3. Dopo la scadenza della Convenzione le Amministrazioni non vi potranno più aderire. Restano ferme la validità e l'efficacia della Convenzione anche per la disciplina dei Contratti attuativi, per tutta la loro durata. Consip, pertanto, continua ad essere titolare dei poteri e delle facoltà previste nella presente Convenzione ed il Fornitore è tenuto a rispettare anche gli obblighi previsti nei confronti di Consip sino all'esecuzione dell'ultimo contratto attuativo.
4. Resta, inoltre, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Contratto attuativo, il Fornitore è tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi/forniture oggetto della Convenzione.

5. Consip si riserva di prorogare la durata della Convenzione fino ad un massimo di 6 (sei) mesi, previa comunicazione, da inviare al Fornitore via PEC, almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza, a condizione che non sia esaurito il massimale, anche eventualmente incrementato, e nei limiti di esso.
6. I Contratti attuativi hanno una durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di inizio dell'esecuzione delle prestazioni, come specificata nel paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico.
7. L'Amministrazione può, in corso di esecuzione, al ricorrere dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 120, comma 11, del Codice, prorogare il Contratto attuativo, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel Contratto stesso e nella Convenzione.
8. Il Fornitore prende atto e accetta che, qualora nel corso del periodo di efficacia della presente Convenzione venga aggiudicata una nuova Convenzione avente il medesimo oggetto, Consip S.p.A. si riserva la facoltà di disporre la chiusura anticipata della presente Convenzione, purché il massimale relativo alle Forniture Iniziali, eventualmente anche esteso ex art. 120 comma 1 del Codice, risulti eroso in misura pari o superiore al 90%. A tal fine, Consip invierà al Fornitore una comunicazione via PEC di chiusura anticipata, e pertanto, dal ricevimento di detta comunicazione, il Fornitore avrà 30 giorni per ricevere ulteriori Ordinativi relativi alle Forniture Iniziali. Decorsi i predetti 30 giorni non sarà più possibile per le Amministrazioni sottoporre Ordinativi relativi alle Forniture Iniziali.

   Al verificarsi di tali condizioni il Fornitore si obbliga sin d'ora ad accettare tale determinazione, senza che dalla stessa possa derivare alcun diritto a indennizzi, risarcimenti o compensi comunque denominati.

ARTICOLO 9.

MODIFICHE ALLA CONVENZIONE IN CORSO DI ESECUZIONE

1. Consip si riserva di introdurre modifiche alla presente Convenzione ai sensi, e comunque nei limiti, di quanto previsto dall'art. 120 del Codice, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.
2. In particolare, Consip si riserva di:
   a. incrementare il massimale della Convenzione, ai sensi dell'art.120, comma 1, lett. a), alle stesse condizioni, fino a concorrenza del 20%, laddove alla scadenza del decimo mese di validità della Convenzione il valore massimo residuo relativo alle Forniture Iniziali sia pari o inferiore al 40% di quello iniziale;
   b. apportare le modifiche di cui all'art. 120, comma 1, lettere c) e d), del Codice.
3. Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata della Convenzione, anche eventualmente prorogata, un Ordinativo raggiunga il massimale (per le Forniture Iniziali o per le Forniture Successive) della Convenzione medesima oppure lo ecceda fino a una soglia massima del 5%, Consip considera quest'ultima come giunta a scadenza e, di conseguenza, le Amministrazioni non possono emettere ulteriori Ordinativi (relativi alle Forniture Iniziali o alle forniture Successive, a seconda del massimale coinvolto).

ARTICOLO 10.

UTILIZZO DELLA CONVENZIONE

1. L'utilizzo della Convenzione avviene esclusivamente attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione.
2. Sono legittimate ad utilizzare la Convenzione, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni come

definite nel precedente Articolo “Definizioni”.

3. Le Amministrazioni, preventivamente abilitate al Sistema, utilizzano la Convenzione mediante Ordinativi di Fornitura sottoscritti digitalmente dal Punto Ordinante e trasmessi al Fornitore attraverso il Sistema.
4. Non è consentito l’invio di Ordinativi, né il Fornitore deve dare in alcun modo seguito ad Ordini inviati, con modalità diverse da quella prevista al precedente comma.
5. L’Amministrazione, entro **due giorni lavorativi** dall’emissione dell’Ordinativo, può esercitare la facoltà di revocare l’Ordinativo, senza diritto ad alcun risarcimento o rimborso per il Fornitore, avvalendosi esclusivamente del Sistema.

ARTICOLO 11.

ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL’EMISSIONE DELL’ORDINATIVO

1. L’Amministrazione, prima dell’emissione dell’Ordinativo, procede ad una ponderata verifica dell’oggetto di quest’ultimo, in modo da assicurarne la pertinenza e piena rispondenza all’oggetto della Convenzione cui sta aderendo.

ARTICOLO 12.

ORDINATIVO

1. Nel rispetto di quanto stabilito nella presente Convenzione e di quanto eventualmente indicato al Capitolato tecnico, l’Ordinativo deve contenere:
   - l’oggetto, il quantitativo, l’importo contrattuale;
   - la durata del Contratto attuativo;
   - il luogo di esecuzione della prestazione;
   - l’indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” dalla Convenzione, richiesto dall’Amministrazione stessa, nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3;
   - per le Amministrazioni Contraenti obbligate, l’indicazione dell’avvenuta registrazione alla “Piattaforma dei crediti commerciali di cui ai DDMM 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i.”;
   - il nominativo del Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell’art. 15 del Codice;
   - il nominativo del Direttore dell’esecuzione, laddove le relative funzioni non siano svolte dal Responsabile Unico del Progetto, nel rispetto dell’art. 114 del Codice e del relativo Allegato II.14;

ARTICOLO 13.

ACCETTAZIONE ORDINATIVO

1. Il Fornitore è tenuto, salvo quanto previsto al successivo articolo, a dare seguito agli Ordinativi di Fornitura emessi a valere sulla presente Convenzione, secondo l’ordine cronologico di ricezione, nel rispetto dei principi di trasparenza e buon andamento.
2. L’inosservanza, anche parziale, della prescrizione di cui al comma precedente potrà essere valutata quale inadempimento contrattuale e Consip potrà assumere le determinazioni più opportune e potrà risolvere la Convenzione.

ARTICOLO 14.

ORDINATIVO NON COMPLETO E CASI DI RIFIUTO

1. L'Ordinativo non completo non è valido e il Fornitore non deve darvi esecuzione. In tal caso il Fornitore entro e non oltre **dieci giorni lavorativi** dal ricevimento dell'Ordinativo deve darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione che potrà emettere un nuovo Ordinativo, secondo le indicazioni sopra riportate.
2. Il Fornitore non può accettare e deve, quindi, rifiutare, l'Ordinativo ove:
   a) lo stesso provenga da un soggetto non legittimato a utilizzare la presente Convenzione, in base alla normativa vigente;
   b) lo stesso riguardi ambiti merceologici e/o prestazioni diversi o non corrispondenti a quelli oggetto della Convenzione-stipulata tra Consip e Fornitore;

   In tali casi, il Fornitore deve tempestivamente, e comunque entro quattro giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo, informare l'Amministrazione spiegando le ragioni del rifiuto.
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), al fine di consentire a Consip di compiere le opportune verifiche ed assumere le eventuali iniziative del caso, tra cui la segnalazione alle Autorità competenti, il Fornitore ha l'obbligo di comunicare a Consip stessa, tramite PEC, entro e non oltre il medesimo termine di **quattro giorni lavorativi,** di cui al comma 2, il verificarsi della circostanza ostativa, circostanziandone i motivi, pena l'applicazione della penale di cui oltre.

ARTICOLO 15.

CONCLUSIONE CONTRATTI

1. I singoli Contratti attuativi si perfezionano il decimo giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi inviati dalle medesime Amministrazioni.
2. Spirato il predetto termine, l'Ordinativo è irrevocabile per le Parti e, per l'effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta entro il termine ivi indicato.
3. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 59, comma 5-bis, del Codice, ove in sede di emissione degli Ordinativi non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale né ripristinarlo mediante rinegoziazione secondo oggettiva buona fede.

ARTICOLO 16.

ANTICIPAZIONE

1. Le prestazioni oggetto della presente Convenzione non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art.125, comma 1, del Codice e, pertanto, non è prevista l'anticipazione del prezzo.

ARTICOLO 17.

COSTI DELLA SICUREZZA

1. Stante la natura delle prestazioni oggetto di Convenzione non è prevista la redazione del "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze".

ARTICOLO 18.

MODIFICHE DEI CONTRATTI ATTUATIVI IN CORSO DI ESECUZIONE

1. Le modifiche dei Contratti attuativi da parte delle Amministrazioni sono ammesse, ricorrendone i presupposti, nei limiti di quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. b) e c), e comma 2, e nei limiti e alle condizioni di cui al comma 3, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione previsti nei commi 14 e 15 del suddetto articolo.
2. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del Contratto attuativo, le Amministrazioni contraenti possono, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, imporre al Fornitore la diminuzione o l'aumento alle condizioni contrattualmente previste. In tali casi il Fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 19.

OBBLIGAZIONI PRINCIPALI DEL FORNITORE

1. Il Fornitore è tenuto:
   a) ad eseguire le prestazioni contrattuali a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, delle condizioni contrattuali e delle prescrizioni tecniche come definite nella Convenzione, nel Disciplinare, nel Capitolato Tecnico e nel Contratto attuativo;
   b) a garantire che le prestazioni contrattuali siano conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative richieste;
   c) ad impiegare, a proprie cura e spese, tutti i mezzi, le strutture ed il personale necessari per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali e delle attività necessarie a tale scopo, comprese le spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale, assumendo tutti i relativi oneri e rischi;
   d) ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali, garantendo da parte del detto personale il rispetto delle prescrizioni di accesso agli uffici delle Amministrazioni e verificando preventivamente tali prescrizioni;
   e) a rispettare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme europee e nazionali, ambientali, sociali e lavorative e di sicurezza, nonché le prescrizioni tecniche, anche se emanate successivamente alla stipula della Convenzione, sostenendone i relativi maggiori oneri e senza diritto a compensi aggiuntivi rispetto al corrispettivo contrattuale. Il Fornitore, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi ulteriori a tale titolo nei confronti della Consip e/o delle Amministrazioni;
   f) a rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
   g) ad eseguire le attività necessarie per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture presso gli uffici delle Amministrazioni senza interferire sulle attività lavorative, concordando con le stesse modalità e tempistiche, nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico;
   h) posto che, durante l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i suddetti uffici continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardandone le esigenze, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a rinunciare espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali fosse ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte

dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati;

i) ad adottare le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui l'Amministrazione tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa vigente;

j) ad eseguire le prestazioni oggetto della Convenzione con continuità, anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni;

k) ***[ove dichiarato in gara l'uso di AI**:* ad utilizzare per l'erogazione delle prestazioni sistemi di intelligenza artificiale nel rispetto del Regolamento 2024/1689 UE, della Legge 132/2025, della normativa sulla privacy; in caso di violazione delle suddette previsioni Consip e le Amministrazioni ha/hanno facoltà di risolvere la Convenzione e i contratti attuativi. Il fornitore è tenuto in ogni caso a controllare e verificare i risultati prodotti dai sistemi di intelligenza artificiale prima del loro utilizzo o della loro trasmissione alle Pubbliche Amministrazioni, assumendone ogni responsabilità e rispondendo dell'accuratezza, correttezza, completezza e conformità delle prestazioni rese***]***;

l) a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, per:

1) consentire alla Consip e alle singole Amministrazioni, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nella Convenzione e nei Contratti attuativi;

2) garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

3) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o dalla Consip, per quanto di rispettiva competenza.

2. Il Fornitore prende atto e accetta che le forniture e/o i servizi oggetto della Convenzione non sono affidati in via esclusiva e riconosce che le Amministrazioni possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi.

ARTICOLO 20.

IMPEGNI CONTRATTUALI E RINUNCE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna espressamente:

a) a non opporre a Consip e alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;

b) a manlevare e tenere indenne Consip e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;

c) a prestare le forniture e/o i servizi nei luoghi che verranno indicati dalle Amministrazioni.

2. ***[se al momento della stipula è pendente un giudizio:*** Ove non venga concordato con l'aggiudicatario un differimento del termine di stipula ai sensi dell'art. 18, co. 2, lett. c) del Codice e (i) la stipula (o attivazione) della Convenzione avvenga in pendenza del/i ricorso/i giurisdizionale/i, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale - anche futuro - provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo anche ad ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati, (ii) dovesse essere imposto il riesame e/o l'annullamento, anche in autotutela, dell'aggiudicazione definitiva e/o della gara e ciò dovesse comportare la invalidità e/o perdita di efficacia della Convenzione, il Fornitore con la sottoscrizione della presente Convenzione espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad

ottenere il risarcimento del danno per equivalente nei confronti di Consip e delle Amministrazioni eventualmente aderenti alla Convenzione stessa. Resta salvo e impregiudicato il diritto del Fornitore all'impugnativa dei provvedimenti giudiziali e/o amministrativi ritenuti lesivi della propria situazione soggettiva.***]***

ARTICOLO 21.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore deve comunicare:
   a) a Consip e alle Amministrazioni, ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
   b) a Consip e alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e dei Contratti attuativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
   c) a Consip e alle Amministrazioni ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica;
   d) ***[in caso di RTI:*** a Consip eventuali modificazioni in corso d'esecuzione delle parti del servizio e/o delle quote di esecuzione delle prestazioni indicate nell'atto costitutivo del Raggruppamento, con eventuale documentazione a supporto, per la relativa autorizzazione; la modifica deve essere formalizzata in apposito atto. La mancata comunicazione o la mancata produzione dell'atto di modifica possono essere valutati da Consip quale grave inadempimento***]***.
   e) ***[ove non dichiarato in gara l'uso di IA****:* a Consip e alle Amministrazioni la decisione, di utilizzare, diversamente da quanto dichiarato in gara, sistemi di intelligenza artificiale; il Fornitore è obbligato ad utilizzare l'AI nel rispetto del Regolamento 2024/1689UE, della Legge n. 132/2025 e della normativa sulla privacy, pena la risoluzione della Convenzione e del contratto attuativo. Il fornitore è tenuto in ogni caso a controllare e verificare i risultati prodotti dai sistemi di intelligenza artificiale prima del loro utilizzo o della loro trasmissione alle Pubbliche Amministrazioni, assumendone ogni responsabilità e rispondendo dell'accuratezza, correttezza, completezza e conformità delle prestazioni rese***]***;
   f) all'indirizzo P.E.C. **dprpaconsip@postacert.consip.it** la data di cessazione degli effetti dell'ultimo contratto attuativo stipulato, entro 15 giorni dall'evento, dichiarando contestualmente che non sussistono altri Contratti attuativi vigenti e/o efficaci;
2. Il Fornitore inoltre ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata della presente Convenzione, la documentazione richiesta e presentata a Consip per la stipula della stessa e di comunicare:
   a) ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti previsti nella documentazione di gara e le modifiche soggettive di cui all'art. 120 del Codice, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche e/o integrazioni.

ARTICOLO 22.

OBBLIGHI DEL FORNITORE IN MATERIA DI CYBERSICUREZZA E DISCIPLINA NIS 2

1. Il Fornitore è obbligato a garantire, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione e dei Contratti attuativi, il rispetto della normativa vigente in materia di cybersicurezza e, in particolare, della

Direttiva (UE) 2022/2555 (“**Direttiva NIS 2**”), dei relativi atti di recepimento nazionale, ivi incluso il Decreto Legislativo n. 138/2024 (“**Decreto NIS”**), di tutte le disposizioni attuative emanate dalle Autorità competenti e, in particolare, di quelle adottate dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (“**ACN**”), ivi incluse linee guida, altri atti e disposizioni tempo per tempo riferibili agli obblighi normativi applicabili. Il Fornitore si impegna altresì al rispetto delle norme, dei regolamenti e dei provvedimenti che nella suddetta materia dovessero essere adottati in corso di esecuzione della Convenzione e dei Contratti attuativi.

2. In sede di Ordinativo di fornitura, l’Amministrazione qualificata come soggetto essenziale o importante ai sensi del Decreto NIS (“**Amministrazione NIS**”), in considerazione della tipologia di soggetto NIS alla quale appartiene e in ragione dei rischi alla sicurezza dei propri sistemi informativi e di rete associati alla fornitura/servizi da acquisire, indica le misure di sicurezza entro i limiti e gli obblighi previsti dalla normativa richiamata al comma 1.
3. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità con riguardo all’oggetto contrattuale, secondo le modalità e i termini di cui al Decreto NIS e delle relative disposizioni attuative, per l’esecuzione dei Contratti attuativi affidati da un’**Amministrazione NIS**, il Fornitore è obbligato a:
   a) adottare, implementare, rivedere e mantenere aggiornate misure tecniche, operative e organizzative indicate dall’amministrazione contraente, in coerenza con quanto previsto dal decreto NIS, anche per prevenire o ridurre al minimo l’impatto di incidenti per i destinatari dei servizi dell’Amministrazione NIS e per altri servizi;
   b) adottare adeguate misure di sicurezza nella catena di approvvigionamento relativa all’oggetto del contratto attuativo – la catena di approvvigionamento include subappaltatori, subfornitori, subcontraenti, titolari di contratti continuativi di cooperazione e di contratti di lavoro autonomo, dei quali il Fornitore resta in ogni caso pienamente responsabile – assicurandone l’affidabilità, nonché prevedendo nei relativi contratti clausole in materia di cybersicurezza coerenti con gli obblighi di cui al Decreto NIS e alle relative disposizioni attuative, altresì verificandone periodicamente l’adeguatezza;
   c) mantenere un inventario aggiornato dei propri fornitori e delle proprie forniture con riferimento all’oggetto del contratto attuativo, che comprenda almeno gli estremi di contatto del referente della fornitura e la tipologia di fornitura, rendendoli noti all’Amministrazione NIS;
   d) definire e rendere noti all’Amministrazione NIS i ruoli e le responsabilità in materia di sicurezza informatica assegnati al proprio personale impiegato nell’esecuzione dei Contratti attuativi.
4. Il Fornitore è tenuto inoltre a:
   a) rendere disponibili **evidenze documentali aggiornate** attestanti l’adozione dei requisiti di sicurezza (es. policy, procedure, certificazioni, audit report, risk assessment), con le modalità indicate dall’Amministrazione NIS, entro **7 giorni solari** dalla relativa richiesta o entro il termine maggiore che sarà assegnato dalla stessa Amministrazione NIS, pena l’applicazione delle **penali** di cui al successivo art. “Penali delle Amministrazioni in ambito Cyber e NIS”, comma 1;
   b) comunicare tempestivamente all’Amministrazione NIS, e in ogni caso **entro 10 giorni solari** dall’occorrenza, **eventuali modifiche rilevanti** del proprio assetto organizzativo o delle terze parti che intervengono nell’esecuzione contrattuale o comunque nello svolgimento della propria attività, che possano in qualsiasi modo inficiare il rispetto dei requisiti di sicurezza di cui al presente articolo, ivi comprese le variazioni nella catena di approvvigionamento, pena l’applicazione delle **penali** di cui al successivo art. “Penali delle Amministrazioni in ambito Cyber e NIS”, comma 2;
   c) collaborare con l’Amministrazione NIS ai fini dell’adempimento degli obblighi ad essa applicabili ai sensi della normativa richiamata al comma 1 del presente articolo, fermo restando che tali obblighi restano in capo all’Amministrazione NIS stessa;

d) garantire che il proprio personale impiegato nell'esecuzione dei Contratti attuativi, ivi compreso il personale delle terze parti, sia individuato previa valutazione dell'esperienza, capacità e affidabilità, sia adeguatamente formato in materia di sicurezza informatica e fornisca idonea garanzia del pieno rispetto della normativa in materia.

5. Il Fornitore in ogni caso è tenuto a:
   a) segnalare all'Amministrazione NIS, senza ritardo e comunque nel rispetto dei termini di cui all'art. 25 del Decreto NIS, eventuali **incidenti di sicurezza** considerati significativi ai sensi della normativa richiamata al comma 1 del presente articolo e che possano impattare sui sistemi informativi e di rete dell'Amministrazione NIS e sui servizi da questa erogati, fornendo tutte le informazioni utili per la gestione e per l'eventuale notifica dell'evento, pena l'applicazione delle **penali** di cui al successivo art. "Penali delle Amministrazioni in ambito Cyber e NIS", comma 3. Resta fermo, in ogni caso, che gli obblighi di notifica alle Autorità competenti, ivi incluso il CSIRT Italia istituito presso l'ACN, sono posti direttamente in capo all'Amministrazione NIS;
   b) garantire il costante aggiornamento delle misure adottate in funzione dell'evoluzione normativa richiamata al comma 1 del presente articolo, del mutamento del contesto di rischio e delle minacce cyber, di eventuali indicazioni o linee guida emanate dalle autorità competenti e del mutamento della catena di approvvigionamento;
   c) ove le prestazioni di cui ai Contratti attuativi comprendano lo sviluppo, la personalizzazione o la manutenzione di software, adottare pratiche di sviluppo sicuro del software e sicurezza fin dalla progettazione e per impostazione predefinita (*security by design* e *by default*);
   d) ove applicabile in considerazione delle prestazioni di cui ai Contratti attuativi, applicare adeguate misure per la sicurezza dei dati, ivi compresi protocolli di cifratura per i dati a riposo e in transito, nonché adeguate procedure di backup e ripristino;
   e) in caso di cessazione o scadenza dei Contratti attuativi, ovvero in caso di risoluzione, provvedere alla restituzione e/o alla cancellazione sicura di tutti i dati dell'Amministrazione NIS.
6. L'Amministrazione NIS ha la facoltà di effettuare, direttamente o tramite terzi incaricati, **verifiche e audit**, anche a campione, finalizzati ad accertare la conformità delle misure, politiche, piani adottati dal Fornitore rispetto agli obblighi assunti. Il Fornitore è tenuto a fornire la massima collaborazione, garantendo l'accesso ai locali, ai sistemi e alla documentazione pertinente. In caso di rilievi emersi a seguito di audit o verifiche, il Fornitore è tenuto a predisporre e attuare, entro **10 giorni solari** dalla comunicazione del verbale di audit, o entro un diverso termine fissato dall'Amministrazione NIS in ragione della portata dei rilievi, un piano di *remediation*, corredato di cronoprogramma, pena l'applicazione delle **penali** di cui al successivo art. "Penali delle Amministrazioni in ambito Cyber e NIS", comma 4.
7. Resta ferma la facoltà per Consip di eseguire verifiche e monitoraggi sull'esecuzione dei sopra indicati obblighi con le modalità definite nella Convenzione.
8. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo può costituire grave inadempimento e di conseguenza, Consip e l'Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, possono risolvere rispettivamente la Convenzione e i Contratti attuativi.

ARTICOLO 23.

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il

Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione e dai singoli contratti attuativi le disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nell'appalto, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo ed integrativo di lavoro applicabile alla data di stipula della Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare il suindicato contratto collettivo anche dopo la sua scadenza e fino alla sua sostituzione.
3. Gli obblighi relativi al contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma precedente vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione e dei singoli Contratti attuativi.
4. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 119, comma 7, del Codice in caso di subappalto.

ARTICOLO 24.

CLAUSOLE SOCIALI PER LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INCLUSIONE

Clausole da mantenere o eliminare in sede di stipula in relazione alla situazione del Fornitore.

1. ***(operatori economici che hanno un numero di <u>dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50</u>)***

   Ove richiesto per esigenze connesse all'utilizzo di Fondi comunitari e/o nazionali da parte delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore è tenuto a consegnare alla Consip:

   - una Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, trasmessa altresì alle rappresentanze sindacali aziendali, ove presenti, e al/alla consigliere/a regionale di parità;
   - l'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali, ove presenti, e al/alla consigliere/a regionale di parità.

   [nel caso di RTI o Consorzi aggiungere: La documentazione di cui sopra, deve essere presentata da ciascuna impresa facente parte del RTI/Consorzio che occupa un numero **pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a 50**, che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46 comma 1, del d.lgs. n. 198/2006***]***.

2. La/le relazione/i di cui al/ai precedente/i comma/i, è/sono pubblicata/e sul profilo della Consip nella sezione "Società trasparente", ai sensi dell'art. 28, commi 2 e 3, del Codice e della normativa applicabile. Consip procederà anche con gli ulteriori adempimenti prescritti dalla legge.

ARTICOLO 25.

VERIFICHE DI CONSIP SULL'ESECUZIONE

1. La Consip, per quanto di sua competenza e ferme le attività di verifica delle Amministrazioni Contraenti, può in ogni momento, procedere:

- a verificare il corretto utilizzo della Convenzione, anche in relazione alla corrispondenza tra l'oggetto dei Contratti attuativi e l'oggetto della Convenzione;
- all'accertamento della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali eseguite dal Fornitore in favore di Consip e delle Amministrazioni contraenti.

2. Consip può svolgere le verifiche di cui al precedente comma, con le modalità ritenute più opportune, anche attraverso:
   - scambi con i rispettivi responsabili del procedimento di dati e informazioni rilevanti relative all'esecuzione del contratto;
   - le verifiche ispettive di cui al successivo articolo;
   - controlli in corso di esecuzione, svolti anche presso l'Amministrazione e il Fornitore, se del caso avvalendosi dell'Organismo di Ispezione di cui al successivo articolo "Verifiche Ispettive di Consip sui beni e servizi";
   - l'utilizzo delle risultanze delle attività di monitoraggio di cui al successivo articolo "Monitoraggio";
3. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Consip di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche e ai controlli di cui ai commi precedenti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche e controlli.
4. Consip può chiedere all'Amministrazione e al Fornitore ogni necessario chiarimento nonché di mettere a disposizione tutta la documentazione utile (quale a titolo esemplificativo, richieste dell'Amministrazione, note, verbali di consegna, contestazioni, diffide, documenti relativi a prodotti e servizi erogati, documenti in grado di attestare il rispetto dei livelli di servizio prescritti per il singolo contratto, possesso di certificazioni, mezzi e strumenti dell'ausiliaria) entro 10 giorni solari o entro il diverso termine che sarà assegnato. In caso di mancato rispetto di tale termine, al Fornitore è applicata la penale di cui all'articolo "Penali applicate da Consip".
5. Qualora all'esito delle attività di cui sopra, anche tenuto conto delle risultanze delle attività di monitoraggio di cui al successivo articolo "Monitoraggio", emergano inadempimenti o irregolarità contrattuali o un possibile uso distorto dello strumento ed i documenti e chiarimenti resi dall'Amministrazione e dal Fornitore non risultino idonei o sufficienti a superare le criticità riscontrate, Consip assume le più opportune determinazioni, ivi inclusa la segnalazione alle Autorità competenti.
6. Nel caso in cui vengano effettivamente accertati inadempimenti, irregolarità contrattuali o un uso distorto dello strumento, Consip provvede a:
   - darne segnalazione all'Amministrazione contraente per le determinazioni di competenza, e, se del caso, alle Autorità competenti,
   - applicare le penali di cui al successivo articolo "Penali applicate da Consip",

   riservandosi, in ogni caso, la facoltà di risolvere la Convenzione anche ai sensi dell'art. 36, comma 5, dell'Allegato II.14 al Codice.
7. Qualora il Fornitore, senza giustificato motivo, reiteri una o più delle seguenti condotte: i) ritardi o ometta la produzione di quanto richiesto da Consip; ii) trasmetta documentazione o chiarimenti incompleti o non idonei a soddisfare le richieste formulate; iii) violi gli obblighi di collaborazione e informazione previsti dal presente articolo, Consip può risolvere la Convenzione. La condotta reiterata è definita nell'articolo "Definizioni".

ARTICOLO 26.

MONITORAGGIO

1. Ferme restando le attività di verifica e controllo di cui all'articolo "Verifiche di Consip sull'esecuzione", Consip svolge attività di monitoraggio della Convenzione e dei relativi Contratti attuativi, anche al fine di verificare il corretto utilizzo dello strumento di acquisto, l'andamento dell'esecuzione contrattuale, il rispetto delle obbligazioni assunte dal Fornitore nonché di individuare eventuali anomalie, criticità, inadempimenti o utilizzi non conformi della Convenzione.
2. Ai fini delle attività di cui al precedente comma, Consip può acquisire, consultare, elaborare e analizzare dati, informazioni e documenti comunque disponibili nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione e dei relativi Contratti attuativi, ivi inclusi quelli acquisiti tramite la piattaforma, i sistemi informativi utilizzati per la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, nonché quelli trasmessi dal Fornitore e dalle Amministrazioni Contraenti ai sensi della Convenzione o comunque formati, raccolti o utilizzati nell'ambito dell'esecuzione contrattuale.
3. Consip può altresì richiedere, in ogni momento, l'invio di informazioni. A titolo esemplificativo:
   - le Amministrazioni Contraenti e gli Ordinativi ricevuti, con indicazione della data di emissione e suddivisi per Amministrazione, completi di importo e dettaglio delle licenze;
   - l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i;
   - l'elenco dei reclami ricevuti e la relativa gestione;
   - l'elaborazione di report specifici, ivi inclusi quelli relativi alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni Contraenti, che dovranno essere in ogni caso prodotti in sede di svincolo della garanzia di cui al successivo articolo "Svincolo delle garanzie".

   Il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione e a fornire riscontro alle richieste di cui al presente comma entro 15 giorni dalla data di richiesta, o entro il diverso termine che dovesse essere assegnato, pena l'applicazione delle penali previste all'articolo "Penali applicate da Consip". Qualora il Fornitore, senza giustificato motivo, reiteri una o più delle seguenti condotte: i) ritardi o ometta la produzione di quanto richiesto da Consip; ii) produca documentazione o dati o informazioni incompleti o inesatti o non idonei a soddisfare la richiesta, Consip stessa può risolvere la Convenzione. La condotta reiterata è definita nell'articolo "Definizioni".
4. Le risultanze delle attività di monitoraggio di cui al presente articolo possono essere utilizzate da Consip ai fini dello svolgimento delle verifiche e dei controlli previsti dalla Convenzione, nonché ai fini dell'assunzione delle determinazioni di competenza.

ARTICOLO 27.

VERIFICHE ISPETTIVE DI CONSIP SUI BENI E SERVIZI

1. La Consip può effettuare apposite verifiche ispettive, anche al fine di svolgere gli eventuali controlli e verifiche di cui all' articolo "Verifiche di Consip sull'esecuzione**",** relativamente ai beni e servizi oggetto della presente Convenzione e dei singoli Contratti attuativi, anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e relativo Allegato "Schema di Verifiche Ispettive", nonché di quanto offerto dal Fornitore.
2. Le verifiche ispettive possono essere eseguite dalla Consip anche avvalendosi di Organismi di Ispezione (anche "Ente terzo") accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti attuativi. I costi delle verifiche ispettive saranno a totale carico del Fornitore nei limiti dei valori massimi stabiliti nel Disciplinare di gara. In caso di raggiungimento dei suddetti costi

massimi, la Consip si riserva di effettuare ulteriori verifiche ispettive assumendone in proprio le relative spese.

3. Il Fornitore e l'Amministrazione forniscono collaborazione nello svolgimento delle attività di verifica e procedono alla consegna della documentazione richiesta dall'Organismo di Ispezione incaricato da Consip.
4. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, la Consip, applica le penali di cui all'articolo "Penali applicate da Consip" e in conformità a quanto previsto al successivo articolo "Risoluzione facoltativa", si riserva di risolvere la Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna ad effettuare, nei confronti di Consip, i pagamenti dei costi per le verifiche ispettive effettuate dall'Ente Terzo, dietro presentazione di fattura elettronica che verrà emessa da Consip al termine del ciclo ispettivo, corredata dalla fattura ricevuta dall'Organismo di Ispezione incaricato.
6. Il Fornitore deve effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura a favore della Consip nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura medesima, mediante accredito, con bonifico bancario su uno dei conti correnti dedicati all'ordinaria attività di gestione indicati al link della sezione "*Società Trasparente" IBAN e pagamenti informatici* | *Consip* o tramite avviso Pago PA allegato alla fattura.
7. In caso di mancato pagamento dei costi di cui al precedente comma nei termini indicati, la Consip può rivalersi sulla garanzia prestata in suo favore dal Fornitore.
8. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto della escussione effettuata dalla Consip per il pagamento dei costi delle verifiche ispettive effettuate dall'Ente Terzo, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta della Consip. In caso di inadempimento, la Consip ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione.

ARTICOLO 28.

VERIFICHE DELLE AMMINISTRAZIONI SULL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI

1. Durante l'esecuzione delle prestazioni le Amministrazioni Contraenti effettuano operazioni di controllo, di verifica di conformità ed ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle prestazioni in corso a quanto richiesto nella presente Convenzione, nel Capitolato tecnico e nei contratti attuativi nonché nelle disposizioni normative e regolamentari applicabili alle prestazioni oggetto della presente Convenzione.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni.
3. Nel caso di accertamento di irregolarità, fatta salva la risoluzione ove le stesse costituiscano un più grave inadempimento ovvero l'applicazione di eventuali penali, il Fornitore è tenuto a ripristinare la regolare esecuzione.
4. Sono a carico del Fornitore le spese relative alle attività di verifica di cui sopra.

ARTICOLO 29.

VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. La verifica di conformità è svolta dalle Amministrazioni nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 116, comma 2 e dagli artt. 36 e seguenti dell'Allegato II.14 del Codice e dal Capitolato Tecnico.

2. L'Amministrazione svolge la verifica di conformità anche a campione o in forma semplificata quando le caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono, rispettivamente, di eseguire la verifica per la totalità delle prestazioni o con le modalità previste dall'Allegato II.14. Le verifiche sono svolte secondo criteri di proporzionalità, efficacia e semplificazione amministrativa.
3. Il Fornitore è tenuto a:
   - mettere a disposizione tutta la documentazione tecnica e operativa necessaria;
   - garantire il supporto richiesto per lo svolgimento delle verifiche;
   - assicurare che le prestazioni siano immediatamente verificabili.

   Tutti gli oneri e le spese connessi alle attività di verifica sono a carico del Fornitore.
4. La verifica di conformità è:
   - avviata, ai sensi dell'allegato II.14 del Codice, entro trenta giorni dall'ultimazione della prestazione;
   - effettuata direttamente dal RUP o, se nominato, dal DEC, salvo i casi di cui all'art. 116, co. 5, del Codice;
   - conclusa non oltre sessanta giorni dall'ultimazione della prestazione, ovvero entro il diverso termine previsto nell'ordinamento della singola Amministrazione Contraente.
5. La verifica di conformità si conclude con esito:
   - positivo, quando le prestazioni risultano conformi;
   - negativo, quando sono riscontrate difformità o malfunzionamenti.

   L'esito è formalizzato mediante apposito verbale.
6. In caso di esito positivo la data del verbale di verifica è considerata come data di accettazione delle forniture e/o dei servizi.
7. In caso di esito negativo, il Fornitore è tenuto, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, a eliminare le non conformità riscontrate sostituendo i beni non conformi e a ripetere o completare le prestazioni.
8. La verifica è reiterata fino al positivo superamento, restando ferma l'applicazione delle penali e degli altri rimedi contrattuali ed in particolare la facoltà per l'Amministrazione contraente di risolvere il contratto attuativo dandone comunicazione alla Consip che può, a sua volta, risolvere la presente Convenzione.
9. Per tutto quanto non previsto, trovano applicazione le previsioni di cui agli artt. 116, comma 2 del Codice e 36 e seguenti dell'Allegato II.14.

ARTICOLO 30.

CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. L'Amministrazione contraente rilascia, a conclusione del contratto attuativo, con le modalità e secondo i termini previsti dall'Allegato II.14 al Codice, anche in formato digitale, il certificato di verifica di conformità.
2. Le Amministrazioni Contraenti procedono ad inviare a Consip, entro 15 giorni dalla loro emissione, il certificato di verifica di conformità e il certificato di ultimazione delle prestazioni di cui all'art. 31 comma 2 lett. n) del richiamato Allegato II.14, relativi ai singoli Contratti attuativi.

ARTICOLO 31.

PENALI APPLICATE DA CONSIP

1. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel Capitolato Tecnico e nella presente Convenzione, risulti che:

   - su più del **30% degli Contratti Attuativi verificati è stata riscontrata una non conformità grave**, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Contratto Attuativo, Consip applica una penale pari allo **0,25% (zero virgola venticinque per cento)** del valore complessivo dei Contratti Attuativi per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
   - su più del **50% dei Contratti Attuativi verificati è stata riscontrata una non conformità grave**, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Contratto Attuativo, Consip applica una penale pari allo **0,50% (zero virgola cinquanta per cento)** del valore complessivo dei Contratti Attuativi per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
   - su più del **75% dei Contratti Attuativi verificati è stata riscontrata una non conformità grave**, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Contratto Attuativo, Consip applica una penale pari allo **0,75% (zero virgola settantacinque per cento)** del valore complessivo dei Contratti Attuativi per i quali è stata rilevata una non conformità grave.

   Le penali, come sopra calcolate, saranno applicate fino al raggiungimento del valore massimo dello 0,5% della Convenzione, comprese eventuali estensioni.

2. In caso di ritardo nella **produzione di chiarimenti e documenti** ai sensi dell'articolo "Verifiche di Consip sull'esecuzione", comma 4, rispetto al termine assegnato, Consip applica una penale pari a **Euro 3.000,00 (tremila/00)**. Anche in caso di applicazione della penale, resta fermo l'obbligo di adempiere alle richieste inoltrate da Consip, che applica una ulteriore penale pari a **Euro 3.000,00 (tremila/00)** ogni 10 giorni di ulteriore ritardo fino all'avvenuto adempimento.

3. Nel caso di **accertamento di inadempimenti o irregolarità contrattuali**, di cui all'articolo "Verifiche di Consip sull'esecuzione", comma 6, la stessa Consip applica una penale pari a **Euro 5.000,00 (cinquemila/00)**.

4. Nel caso di **accertamento di un uso distorto dello strumento**, di cui all'articolo "Verifiche di Consip sull'esecuzione", comma 6, la stessa Consip applica una penale pari a **Euro 10.000,00 (diecimila/00)**.

5. Nel caso in cui il Fornitore dovesse **inviare la "reportistica" richiesta da Consip** ai sensi del precedente articolo **"**Monitoraggio" comma 3 in ritardo rispetto ai termini ivi previsti, per cause che non siano imputabili a Consip né riconducibili a forza maggiore o caso fortuito, Consip applica una penale pari a **Euro 2.000,00 (duemila/00)**. Anche in caso di applicazione della penale, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio delle informazioni richieste, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della sua applicazione; in caso di ulteriore inadempimento, Consip applica ulteriori penali del medesimo importo, fino all'avvenuto adempimento. Solo con riferimento alla reportistica relativa alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni contraenti, il ritardo nell'invio del report rispetto al termine ivi previsto, per cause non imputabili a Consip, né riconducibili a forza maggiore o caso fortuito, Consip stessa applica una penale pari a **Euro 2.000,00 (duemila/00).**

6. In caso di mancato adempimento all'**obbligo informativo** di cui al precedente articolo "Ordinativo non completo e casi di rifiuto*",* comma 3*,* Consip applica una penale pari a **Euro 500,00 (cinquecento/00)**, fermo restando in capo a Consip il diritto di tutelare i propri interessi in ogni altro modo e sede.

7. In caso di **invio delle informazioni** dell'articolo "Commissione a carico del Fornitore", comma 2, oltre

l'ultimo giorno del mese successivo al semestre di pertinenza, Consip applica una penale pari a **Euro 5.000,00 (cinquemila/00)** per ogni mese di ritardo. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio delle informazioni richieste, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della penale, pena l'applicazione di ulteriori penali del medesimo importo, fino all'avvenuto adempimento.

8. In caso di ritardato invio dell'**aggiornamento del listino**, rispetto al termine previsto al par. 2.8 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip una penale pari **ad Euro 3.000,00 (tremila/00)**.
9. In caso di **mancata comunicazione dell'assenza di aggiornamenti del listino ed** in caso di **difformità dei contenuti o delle modalità di trasmissione dell'aggiornamento del listino,** per i mesi successivi alla Data di attivazione della Convenzione, così come previste al par. 2.8 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip una penale pari ad **Euro 3.000,00 (tremila/00)**.
10. In caso di ritardo nell'adempimento di ciascuno degli **obblighi di comunicazione** - relativi all'eventuale **provvedimento di autorizzazione ad operare in continuità fino alla conclusione del procedimento di rinnovo**, all'eventuale **avvio del procedimento di revoca della qualificazione di cui all'art. 20 del regolamento ACN**, alla eventuale **revoca della qualificazione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento ACN** - di cui al paragrafo 4.7.1 del Capitolato Tecnico, rispetto ai termini ivi previsti, Consip applica al Fornitore una penale di **Euro 10.000,00 (diecimila/00)**. Anche in caso di applicazione della penale, resta fermo l'obbligo di adempiere a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, con decorrenza dalla data di applicazione delle penali. In caso di omesso adempimento, al momento della contestazione, degli obblighi di comunicazione in caso di avvio del procedimento di revoca e di revoca della qualificazione/declaratoria di inadeguatezza Consip applica al Fornitore una penale di **Euro 15.000,00 (quindicimila/00)**.

ARTICOLO 32.

PENALI APPLICATE DALLE AMMINISTRAZIONI

1. Le violazioni dei **livelli di servizio** relativi alla disponibilità dei servizi cloud, rispetto ai termini fissati al paragrafo 4.6 del Capitolato Tecnico, prevederanno il riconoscimento di un **credito di servizio**, nelle modalità descritte nel suddetto paragrafo del Capitolato Tecnico. Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il credito, la Committente applicherà al Fornitore una penale pari al valore del credito o si procederà all'escussione della cauzione per il relativo valore.
2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, né riconducibile a causa di forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini perentori di **consegna delle licenze d'uso** Microsoft EA oggetto della Fornitura indicati al paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico, ovvero i diversi tempi concordati tra le parti, l'Amministrazione Contraente applica al Fornitore una penale pari all'**1‰ (uno per mille)**, del valore del contratto attuativo oggetto dell'inadempimento. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura.
3. Per ogni giorno di ritardo non imputabile all'Amministrazione, né riconducibile a causa di forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai tempi previsti per i) l'**effettuazione delle verifiche di conformità**; ii) **la ripetizione in caso di esito negativo delle verifiche di conformità**; l'Amministrazione applica al Fornitore una penale pari all'**1‰ (uno per mille)**, del valore del contratto attuativo oggetto dell'inadempimento.

4. In caso di **ritardo nella trasmissione verso l'Amministrazione dell'eventuale provvedimento, rilasciato da ACN ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del Regolamento ACN, di autorizzazione ad operare in continuità fino alla data di conclusione del procedimento di rinnovo**, di cui al par. 4.7.1, lettera a) del Capitolato Tecnico rispetto ai termini ivi previsti o di mancato invio, l'Amministrazione applica al Fornitore una penale pari a **€ 3.000,00 (tremila/00)**. Anche in caso di applicazione della penale, resta fermo l'obbligo di adempiere a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena l'applicazione di ulteriori penali del medesimo importo di mese in mese, fino all'avvenuto adempimento.

5. Per ogni giorno solare di **ritardo nella comunicazione verso l'Amministrazione dell'avvio del procedimento di revoca della qualificazione ai sensi dell'art. 20 del Regolamento** di cui al par. 4.7.1 lettera b) del Capitolato Tecnico rispetto ai termini ivi previsti, l'Amministrazione contraente applica una penale pari a **€ 5.000,00 (cinquemila/00)**. In caso di omessa comunicazione del medesimo documento, l'Amministrazione applica al Fornitore una penale pari a **€ 20.000,00 (ventimila/00)**. Anche in caso di applicazione della penale, resta fermo l'obbligo di adempiere a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena l'applicazione di ulteriori penali del medesimo importo di mese in mese, fino all'avvenuto adempimento.

6. Per ogni giorno solare di ritardo **rispetto alla comunicazione all'Amministrazione della revoca della qualificazione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento ACN**, di cui al par. 4.7.1 lett. c) del Capitolato Tecnico, rispetto ai termini ivi previsti, per le diverse fattispecie, l'Amministrazione contraente applica una penale pari a **€ 15.000,00 (quindicimila/00)**. In caso di omessa trasmissione del medesimo documento, l'Amministrazione applica al Fornitore una penale pari a **€ 50.000,00 (cinquantamila/00)**. Anche in caso di applicazione della penale, resta fermo l'obbligo di adempiere a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena l'applicazione di ulteriori penali del medesimo importo di mese in mese.

ARTICOLO 33.

PENALI DELLE AMMINISTRAZIONI IN AMBITO CYBER E NIS

1. Per ogni giorno solare di **ritardo nella consegna della documentazione richiesta** dall'Amministrazione NIS ai sensi del precedente art. "Obblighi del Fornitore in materia di Cybersicurezza e disciplina NIS", comma 4, lett. a), rispetto al termine ivi previsto o assegnato dall'Amministrazione NIS, quest'ultima applica una penale pari allo **0,5 ‰ (zero virgola cinque per mille)** del valore annuale del Contratto attuativo, sino ad una soglia massima di Euro 10.000,00 (diecimila/00).
2. Per ogni giorno solare di ritardo nella **comunicazione relativa ad eventuali modifiche rilevanti** del proprio assetto organizzativo o delle terze parti che intervengono nell'esecuzione contrattuale o comunque nello svolgimento della propria attività, che possano in qualsiasi modo inficiare il rispetto dei requisiti di sicurezza, ai sensi del precedente art. "**Obblighi del Fornitore in materia di Cybersicurezza e disciplina NIS**", comma 4, lett. b), l'Amministrazione NIS applica una penale pari allo **0,5 ‰ (zero virgola cinque per mille)** del valore annuale del Contratto attuativo per ogni giorno di ritardo sino ad una soglia massima di Euro 20.000,00 (ventimila/00).
3. Per ogni giorno solare di ritardo nell'invio della **comunicazione di incidenti**, rispetto ai termini previsti dal Decreto NIS e dalle relative disposizioni attuative, decorrente dal momento in cui il Fornitore ha acquisito conoscenza dell'incidente, ai sensi del precedente art. "Obblighi del Fornitore in materia di Cybersicurezza e disciplina NIS", comma 5, lett. a), l'Amministrazione NIS applica una penale pari all'**1,5 ‰ (uno virgola cinque per mille)** del valore annuale del Contratto attuativo, sino alla soglia massima di 20.000,00 Euro (ventimila/00).

4. Ove in sede di **audit**, di cui al precedente art. “Obblighi del Fornitore in materia di Cybersicurezza e disciplina NIS”, comma 6, emergesse una valutazione di inadeguatezza delle misure, piani, politiche adottati, anche in relazione alla catena della fornitura, come formalizzata nel relativo verbale di audit e verifica, e il Fornitore non producesse **nuova documentazione**, incluso il piano di *remediation*, entro i termini di cui al medesimo comma 6, l’Amministrazione NIS applica una penale pari allo **0,5 ‰ (zero virgola cinque per mille)** del valore annuale del Contratto attuativo per ogni giorno di ritardo sino ad una soglia massima di Euro 20.000,00 (ventimila/00).
5. Le penali sono tra loro cumulabili, nei limiti del rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Resta ferma ogni valutazione da parte dell’Amministrazione NIS in merito alla gravità di qualsiasi inadempimento ai fini della risoluzione di cui all’art. “Obblighi del Fornitore in materia di Cybersicurezza e disciplina NIS”, comma 8. È fatto salvo il diritto delle Amministrazioni Contraenti al risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 34.

APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli inadempimenti contrattuali, che danno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, devono essere contestati al Fornitore per iscritto da Consip e/o dalla singola Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza; in quest’ultimo caso, gli eventuali inadempimenti devono essere comunicati dalle Amministrazioni per conoscenza a Consip.
2. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte di Consip e/o della singola Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni, supportate da chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le deduzioni non pervengano a Consip e/o all’Amministrazione nel termine indicato, o, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio di Consip e/o dall’Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, queste ultime applicano al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione e nei suoi allegati a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
3. In caso di applicazione delle penali Consip può avvalersi della garanzia definitiva prodotta, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario; le singole Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, o avvalersi della garanzia in loro favore rilasciata senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. Consip e le Amministrazioni, per le parti di loro competenza, potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore, rispettivamente, della Convenzione o del Contratto Attuativo, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la predetta misura massima. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
5. Relativamente a tutte le penali previste dalla Convenzione, dai Contratti Attuativi e dal Capitolato Tecnico è fatto salvo il diritto di Consip e delle Amministrazioni Contraenti al risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 35.

CORRISPETTIVI

1. I corrispettivi delle prestazioni oggetto della Convenzione sono indicati nell'Allegato "Offerta economica" e prevedono le seguenti percentuali di sconto:
    a. Uno sconto del __,__ (_____) % sui prodotti della famiglia I (prodotti Microsoft 365);
    b. Uno sconto del __,__ (_____) % sui prodotti della famiglia II (tutti i restanti prodotti disponibili a listino).
2. I corrispettivi dei singoli contratti attuativi saranno determinati in ragione dei corrispettivi di cui al comma 1, che costituiscono vincolo inderogabile per il Fornitore, e delle prestazioni acquisite dalle Amministrazioni; essi si intendono dovuti a fronte di prestazioni eseguite a regola d'arte, nel pieno rispetto delle modalità e delle prescrizioni della Convenzione e dei suoi Allegati e di tutte le caratteristiche minime, a fronte della verifica di conformità eseguita con esito positivo.
3. Nel corrispettivo contrattuale sono compresi tutti i costi e gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi, dall'osservanza di leggi e regolamenti e dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle Autorità competenti.
4. I corrispettivi della Convenzione sono stati determinati dal Fornitore in base ai propri calcoli, indagini e stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ad adeguamenti e/o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto all'articolo "Revisione dei prezzi e Rinegoziazione" e dal Codice.
5. I corrispettivi saranno corrisposti dalle Amministrazioni sulla base della normativa vigente, in particolare quella sulla Contabilità delle Amministrazioni Contraenti, dell'art. 125 del Codice e del D.lgs. n. 231/2002.
6. Laddove in relazione al singolo Contratto attuativo ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi, le Amministrazioni Contraenti e il Fornitore sono tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7 del D.lgs. 33/2025, in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti.
7. Per le Amministrazioni con ordinativi superiori a 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00) di euro annui, il fornitore applicherà un ulteriore sconto, rispetto allo sconto offerto in gara, in particolare:
    a. Uno sconto ulteriore del __,__ (_____) % pari ad uno sconto complessivo del __,__ (_____) % sui prodotti della famiglia I (prodotti Microsoft 365);
    b. Uno sconto ulteriore del __,__ (_____) % pari ad uno sconto complessivo del __,__ (_____) % sui prodotti della famiglia II (tutti i restanti prodotti disponibili a listino).

ARTICOLO 36.

AGGIORNAMENTO DEL LISTINO DI CONVENZIONE

1. Nel corso di durata della presente Convenzione, il Fornitore dovrà comunicare la proposta di aggiornamento del/i listino/i di Convenzione Microsoft EA per la valutazione di Consip, nei termini di cui al paragrafo 2.8 del Capitolato Tecnico.
2. Tale aggiornamento potrà prevedere l'offerta di una o più fasce di sconto, ulteriori rispetto a quelle di aggiudicazione, in funzione dell'importo dell'Ordinativo di Fornitura.
3. La proposta di aggiornamento del listino di Convenzione deve essere composta da:
    a) dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante del Produttore con indicazione di ogni prodotto introdotto e/o rimosso

e/o modificato rispetto al Listino del mese precedente, e del relativo prezzo;

b) dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante del Fornitore con indicazione di ogni prodotto introdotto e/o rimosso e/o modificato rispetto al Listino del mese precedente, e del relativo prezzo.

A tal fine, potrà essere richiesta da Consip ogni più idonea documentazione del/i prodotto/i offerto/i e/o introdotto/i e/o rimosso/i rispetto al Listino Microsoft Enterprise Agreement.

4. In caso di esito positivo di tale valutazione, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare l'aggiornamento. Consip potrà valutare negativamente l'introduzione di Licenza/e sostitutiva/e relative a prodotti da essa ritenuti di non interesse delle Pubbliche Amministrazioni.
5. Il Fornitore potrà non fornire una determinata Licenza del Listino Microsoft Enterprise Agreement, solo ed esclusivamente in caso di "eliminazione dal Listino della Licenza medesima" accertata mediante la seguente documentazione da consegnare a Consip:
   a) dichiarazione, in originale, di "eliminazione dal Listino" del legale rappresentante del Produttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con indicazione dell'eventuale Licenza offerta in sostituzione.
6. All'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma, Consip ha la facoltà di:
   - recedere in tutto dalla presente Convenzione;
   - recedere in parte, eliminando dall'oggetto della Convenzione la/e licenza/e d'uso Microsoft non più a Listino, ovvero
   - esonerare il Fornitore dalla fornitura del/la Licenza/e non più a Listino, con l'introduzione in Convenzione della/e Licenza/e d'uso offerta/e in sostituzione.
7. Il Fornitore potrà proporre a Consip la modifica degli importi unitari di una determinata Licenza del Listino Microsoft Enterprise Agreement. Al fine di determinare il nuovo corrispettivo della/e Licenza/e d'uso verrà applicato lo sconto offerto in sede di aggiudicazione, riportato nell'Allegato A.
   All'esito di tale determinazione in ordine al nuovo corrispettivo:
   a) qualora la modifica del corrispettivo sia migliorativa per l'Amministrazione, Consip procederà all'accettazione del corrispettivo modificato e all'aggiornamento del listino;
   b) qualora la modifica del corrispettivo sia peggiorativa per l'Amministrazione, Consip potrà esercitare una delle seguenti facoltà:
      - accettare gli importi unitari modificati ed aggiornare il relativo listino;
      - esercitare il diritto di recesso, in tutto o in parte, dalla Convenzione, eliminando dall' oggetto della Convenzione la Licenza che ha subito l'incremento degli importi unitari.
8. In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

ARTICOLO 37.

FATTURAZIONE

1. Ciascuna fattura, intestata alla singola Amministrazione, deve essere ad essa trasmessa in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente e deve riportare:
   - il riferimento alla Convenzione e al singolo Ordinativo di fornitura;
   - il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" dalla Convenzione o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio; gli stessi devono essere indicati dalle Amministrazioni nei rispettivi pagamenti;
   - i dati e le informazioni che la singola Amministrazione riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.

2. I predetti corrispettivi saranno fatturati con la cadenza indicata nel Capitolato Tecnico, solo a seguito di verifica di conformità positiva, nel rispetto di quanto ivi precisato.

3. Ai fini del pagamento dei corrispettivi, ogni Amministrazione:
   - procede, se la fattura è di importo superiore ad euro 5.000,00, ai controlli di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29/09/1973, applicando la relativa disciplina;
   - acquisisce di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);
   - opera sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5%; le ritenute sono svincolate al termine del Contratto attuativo, in sede di liquidazione finale, previa approvazione del certificato di verifica di conformità e acquisizione del D.U.R.C.

4. Le Amministrazioni eseguono il pagamento di quanto dovuto ai sensi del comma precedente nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'art. 125 del Codice e dal D.Lgs. n. 231/2002.

5. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

6. I corrispettivi saranno accreditati, sul/i conto/i corrente/i dedicato/i ai sensi della Legge n. 136/2010, indicato/i dal Fornitore in sede di stipula e messo/i a disposizione delle Amministrazioni.

7. ***[eventuale, se il Fornitore ha autorizzato la pubblicazione****:* Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono stati comunicati a Consip con contestuale autorizzazione alla pubblicazione, la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione*.* ***<eventuale, tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore non abbia dato autorizzazione alla pubblicazione****:* Il Fornitore è tenuto a comunicare alle Amministrazioni all'atto dell'accettazione dell'Ordinativo di fornitura le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i.***]***

8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati forniti per il rispetto della Legge 136/2010, non potendo, in difetto, sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi o agli effetti dei pagamenti già eseguiti.

9. La fatturazione e l'applicazione dell'IVA avverranno nel rispetto della normativa fiscale pro tempore vigente e applicabile.

10. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto attuativo, ai sensi dell'art. 120, comma 12 del Codice, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'Allegato II.14 del Codice e nel rispetto delle regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

[eventuale, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese

11. Nel caso in cui il Fornitore sia un RTI, gli obblighi di cui al presente articolo devono essere rispettati sia dalla mandataria, sia dalle mandanti.

<nel caso di RTI senza mandato all'incasso*, con fatturazione pro-quota e pagamento ai singoli membri:*

12. Non è previsto il mandato all'incasso, pertanto, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati, le prestazioni dalla stessa effettivamente eseguite e gli importi dovuti e ad inviarla all'Amministrazione. Il pagamento del corrispettivo sarà eseguito in favore di ogni impresa**>**.

<nel caso di RTI con mandato all'incasso*, se prevista la fatturazione della sola mandataria*:

È previsto il mandato all'incasso con fatturazione della mandataria, anche in nome e per conto delle mandanti; la mandataria, pertanto, si impegna a riportare nella fattura i dati sopra riportati, le prestazioni

effettivamente eseguite dalla stessa e dalle singole mandanti e l'importo spettante ad ogni membro; in tal caso, il pagamento dei corrispettivi viene eseguito in favore della sola mandataria che provvederà poi alla redistribuzione alle mandanti**>**.

<nel caso di RTI con mandato all'incasso, se prevista la fatturazione pro quota: In caso di mandato all'incasso, con fatturazione pro-quota e pagamento alla mandataria, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati, le prestazioni effettivamente eseguite e l'importo spettante; il pagamento dei corrispettivi viene eseguito in favore della sola mandataria che provvederà poi alla redistribuzione alle mandanti**>**.

13. Nelle fatture devono essere riportate le sole attività effettivamente svolte da ogni membro del Raggruppamento, nel rispetto di quanto previsto nell'atto costitutivo di Raggruppamento. Resta ferma la responsabilità solidale nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.
14. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 68, comma 6, del Codice***]***.
15. Resta fermo che, nelle fatture sopra indicate, il Fornitore deve riportare le prestazioni eventualmente eseguite dai singoli subappaltatori, subaffidatari, subcontraenti, consorziate esecutrici.

ARTICOLO 38.

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Fornitore si impegna a rispettare integralmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, utilizzando esclusivamente strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni relative alla Convenzione e ai contratti attuativi.
2. L'esecuzione di transazioni in violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta la risoluzione di diritto dei contratti attuativi, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010 e dell'art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione scritta dell'Amministrazione alla controparte.
3. In caso di reiterata violazione degli obblighi di tracciabilità, Consip potrà risolvere di diritto anche la presente Convenzione. La condotta reiterata è definita nell'articolo "Definizioni".
4. Il Fornitore comunica a Consip e alle Amministrazioni Contraenti: a) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati; b) le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare; c) ogni variazione dei predetti dati, entro 7 giorni dal relativo verificarsi.
5. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. è tenuto a darne immediata comunicazione a Consip, all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede l'Amministrazione.
6. In caso di cessione dei crediti, il Fornitore comunica al cessionario il/i cig/cup, che dovrà/anno essere riportato/i negli strumenti di pagamento. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati e a eseguire i pagamenti al fornitore mediante bonifico riportante il relativo cig/cup.

ARTICOLO 39.

NSO – NODO SMISTAMENTO ORDINI

1. Le Amministrazioni Contraenti tenute all'obbligo di utilizzo del Nodo di smistamento degli Ordini (NSO), secondo la normativa vigente, provvedono all'emissione e trasmissione al Nodo di Smistamento degli Ordini di acquisto (NSO) degli Ordinativi di fornitura (di seguito "Ordini NSO"), secondo le Linee Guida del

MEF pro tempore vigenti e utilizzando la funzionalità disponibile sul Sistema di e-procurement di Consip, o, in alternativa, attraverso altre piattaforme.

2. Ciascuna fattura relativa agli acquisti, da e per conto degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 118/2011, dovrà riportare gli estremi dei documenti informatici attestanti l'ordinazione e l'esecuzione dell'acquisto, trasmessi per mezzo del NSO. Qualora la fattura non indichi gli estremi dell'Ordine NSO da cui promana, a causa del mancato invio dell'Ordine NSO da parte dell'Ente, quest'ultimo è tenuto a trasmettere un Ordine di convalida, secondo le modalità indicate nelle Linee Guida per l'emissione della trasmissione degli ordini elettronici del MEF. La mancanza dell'Ordine NSO non fa venir meno la validità della fattura regolarmente emessa dal Fornitore; pertanto, in caso di ritardato pagamento dovuto al tardivo invio dell'Ordine NSO verranno riconosciuti al Fornitore gli interessi di mora e resta fermo quanto previsto dai successivi articoli in merito alla possibilità di sospensione delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 40.

MANCATO PAGAMENTO, EVENTUALE SOSPENSIONE, INSOLVENZA, SCONTI

1. Il Fornitore non può sospendere le prestazioni e, comunque, le attività previste nella Convenzione e nei singoli Contratti attuativi, salvo quanto previsto nella Convenzione medesima e nei Contratti attuativi. In caso di inadempimento a tale obbligo, i singoli Contratti attuativi e/o la Convenzione potranno essere risolti di diritto dalle Amministrazioni Contraenti e/o dalla Consip mediante dichiarazione da comunicarsi tramite PEC, ciascuno per quanto di propria competenza.

2. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 1, comma 1, lett. e) dell'Allegato I.1 del Codice, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 1 della L n. 196/2009, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, il Fornitore adempiente può richiedere al contraente di prestare idonea garanzia per il pagamento di quanto dovuto; tale garanzia dovrà essere di importo pari all'intero valore dell'Ordinativo. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di 4 giorni lavorativi dalla ricezione dell'Ordinativo e l'Organismo dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla richiesta. Il Fornitore adempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della prestazione fino alla ricezione della garanzia. Decorso inutilmente il termine per il suo rilascio, ferma la facoltà di sospensione l'esecuzione, il Fornitore potrà diffidare per iscritto il contraente ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto attuativo s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c. Resta salva la facoltà dell'organismo di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 123 del Codice.

3. Se il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, nei confronti di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 1 lett. e) dell'Allegato I.1 del Codice, è legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto attuativo fino alla ricezione della prova del pagamento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà degli organismi di recedere dal Contratto attuativo in caso di sospensione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 123 del Codice.

4. Il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto attuativo di Amministrazioni verso le quali vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali aventi ad oggetto le stesse prestazioni, fino ad avvenuta ricezione della prova del pagamento/stanziamento di fondi per il debito pregresso. Il Fornitore dovrà fornire all'Amministrazione documentazione attestante il credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture

non pagate. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal Contratto attuativo in caso di sospensione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 123 del Codice.

5. ***[qualora offerto in sede di stipula:*** Alle Amministrazioni contraenti che pagano l'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello sopra indicato verrà riconosciuto uno sconto pari a _____. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all'ultimo ___ *<inserire il momento in cui verrà emessa l'ultima fattura mese/bimestre/trimestre/ecc.* contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini sopra indicati*>**]*.

6. ***[qualora indicato, in sede di stipula.*** Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordine si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante addebito SEPA Direct Debit (SDD) verrà riconosciuto uno sconto pari a _____***]***.

ARTICOLO 41.

RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, co. 4-ter e 92, co. 4, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, Consip e/o le Amministrazioni, per quanto di proprio interesse, ha/hanno diritto di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione e/o da ciascun singolo Contratto attuativo, ai sensi e nei modi previsti dall'art.123 del Codice e comunque in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Il Fornitore rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa a titolo risarcitorio, indennitario e/o rimborso spese. Nel caso di recesso della Convenzione esercitato dalla Consip, in ragione della natura della Convenzione, non è dovuto l'indennizzo previsto dall'art. 123, comma 1, del Codice.

2. Consip e/o le Amministrazioni, per quanto di proprio interesse, ha/hanno diritto di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione e/o da ciascun singolo Contratto attuativo, in qualsiasi fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia con il Fornitore, tra cui anche il ricorrere di reiterati inadempimenti non gravi, rispetto a disposizioni contrattuali diverse. In tal caso, Consip e/o l'Amministrazione invia/no al Fornitore una comunicazione motivata, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da inviare al Fornitore tramite PEC. In tal caso il Fornitore avrà diritto esclusivamente al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto, rinunciando espressamente, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, ivi incluso l'indennizzo di cui all'art. 123, comma 1, del Codice.

3. Qualora la Consip receda dalla Convenzione non possono essere emessi nuovi Ordinativi e le singole Amministrazioni a loro volta possono recedere dai singoli Contratti attuativi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore tramite PEC.

4. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.

5. ***[eventuale, se la stipula è disposta ai sensi dell'art. 99, co. 3-bis del Codice, nelle more delle verifiche sui requisiti per malfunzionamento del FVOE e/o delle Piattaforme/banche dati:*** Consip recede altresì dalla presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 99, comma 3-bis del Codice e procede alle segnalazioni alle competenti autorità. Le Amministrazioni, a loro volta, recedono dai contratti attuativi e non possono emettere nuovi Ordinativi, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite***]***.

ARTICOLO 42.

CASI DI RISOLUZIONE FACOLTATIVA

1. Consip e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, senza limiti di tempo e senza assegnare alcun termine per l'adempimento, può /possono, risolvere la Convenzione e il singolo Contratto Attuativo nelle ipotesi previste all'art. 122, comma 1, del d. lgs. n. 36/2023.

2. Consip e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, senza limiti di tempo e, in ragione della fattispecie, senza assegnare alcun termine per l'adempimento, può /possono, altresì, risolvere la Convenzione e/o il singolo Contratto Attuativo, anche ai sensi degli artt. 1456 e 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite PEC, nei seguenti casi:

   a) il Fornitore abbia commesso, nella procedura di aggiudicazione della presente Convenzione e/o di affidamento dei contratti attuativi, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi dell'articolo 98, comma 3, lett. a), del Codice;

   b) sia accertata la non sussistenza o il venir meno di uno dei requisiti minimi richiesti, per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula della Convenzione e per la sua esecuzione;

   c) la perdita della qualificazione ACN dei prodotti cloud;

   d) il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la stipula dei contratti attuativi;

   e) il Fornitore, in esecuzione di un contratto attuativo, fornisca prodotti o servizi, che non abbiano le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, dal Capitolato Tecnico, o quelli migliorativi eventualmente offerti;

   f) applicazione di penali oltre la misura massima di cui all'articolo "Applicazione delle Penali";

   g) non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;

   h) mancata reintegrazione delle garanzie definitive eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Consip, o, ove previsto, delle Amministrazioni;

   i) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

   j) fattispecie di cui agli articoli 3 e 5 del Patto di integrità;

   k) nei casi previsti nella presente Convenzione ed in particolare nelle fattispecie di cui agli articoli "Trasparenza e Patto di Integrità", "Codice Etico - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza", "Adempimenti preliminari all'emissione dell'Ordinativo" ove applicabile, "Ordinativo" ove applicabile, "Obblighi del Fornitore in materia di Cybersicurezza e disciplina NIS" ove applicabile, "Obbligazioni principali del Fornitore", ""Obblighi di comunicazione del Fornitore", "CCNL" ove applicabile, "Clausola sociale per la stabilità occupazionale" ove applicabile, "Verifiche di Consip sull'esecuzione", "Monitoraggio", "Verifiche ispettive di Consip sui beni e servizi", "Verifiche delle Amministrazioni in corso esecuzione", "Verifiche di conformità", "Tracciabilità dei flussi", "Autorizzazione al subappalto e contratto", "Obblighi del Subappaltatore e del Fornitore", "Divieto di cessione del contratto", "Danni e responsabilità civile e, ove previsto, Polizza assicurativa", "Commissione a carico del Fornitore – D.M. 23/11/2012", "Riservatezza", "Trattamento dei dati personali", , "Tracciabilità dei flussi finanziari", nonché in tutti gli ulteriori casi in cui la presente convenzione preveda espressamente la facoltà di

risoluzione.

3. Consip e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, può/possono, altresì, risolvere la Convenzione e il singolo Contratto Attuativo per impossibilità sopravvenuta della prestazione e per causa di forza maggiore. In tal caso, trovano applicazione le previsioni del Codice civile (in particolare artt. 1256 e 1463 cod.civ.) e le indicazioni rese al riguardo dall'ANAC. In particolare, il Fornitore è tenuto a dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per causa di forza maggiore e a provare che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo ed era imprevedibile al momento della conclusione della Convenzione e/o del contratto attuativo e le circostanze non erano evitabili con la dovuta diligenza. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore ha l'obbligo di comunicare a Consip e all'Amministrazione che intende avvalersi della causa esimente sopra indicata, con adeguata motivazione, indicando le azioni di mitigazione adottate e ogni altra informazione utile. Nel caso in cui Consip e l'Amministrazione ritengano giustificata la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore, il contratto si intenderà risolto, senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Consip e l'Amministrazione, ove ritengano ingiustificata la domanda di risoluzione per forza maggiore, valuteranno l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento ai fini dell'applicazione delle rispettive penali e/o dei rimedi risolutori. Nel caso di cui al presente comma, Consip o l'Amministrazione possono in alternativa disporre la sospensione dell'esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, comma 1, del Codice sino alla cessazione delle cause di forza maggiore. Il Fornitore deve tempestivamente comunicare tale cessazione a Consip e all'Amministrazione, affinché esse dispongano la ripresa dell'esecuzione e indichino i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di adempimento. Ove le cause di forza maggiore impediscano parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore è comunque tenuto, anche ai sensi dell'art. 121, comma 5, del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali la cui esecuzione non sia resa impossibile. Qualora la sospensione si protragga nel tempo e, tenuto conto della natura della prestazione, venga meno l'interesse di Consip e dell'Amministrazione all'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà delle stesse recedere dalla Convenzione o contratto attuativo; in tal caso al Fornitore sarà dovuto solo ed esclusivamente il corrispettivo per quanto eseguito correttamente, senza alcun altro tipo di indennità, indennizzo, spesa, ristoro, misura risarcitoria.

4. Al di fuori di quanto previsto dai commi precedenti, in caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione e suoi Allegati e dei Contratti attuativi che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, assegnato tramite PEC dalla Consip e/o dall'Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la Consip e/o l'Amministrazione Contraente ha/hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto la Convenzione e/o i Contratti attuativi e di escutere la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

5. Ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis del Codice, quando in fase di esecuzione dei singoli Contratti attuativi non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione o del Fornitore di invocarne la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 122, comma 5, del Codice.

6. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti possono risolvere la Convenzione e/o i Contratti attuativi in qualsiasi caso di grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

7. Nelle fattispecie di cui al presente articolo non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

ARTICOLO 43.

RISOLUZIONE OBBLIGATORIA

1. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, deve/devono risolvere la Convenzione e il singolo Contratto attuativo senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite PEC, nelle ipotesi di cui all'art. 122, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023.
2. Il Fornitore accetta le cause di risoluzione previste nell'atto di nomina a Responsabile/sub Responsabile del Trattamento allegato alla presente Convenzione, che devono intendersi integralmente trascritte.

ARTICOLO 44.

MODALITÀ DI RISOLUZIONE

1. Nei casi di accertamento di un grave inadempimento, nonché in tutti i casi di cui all'art. "Casi di Risoluzione Facoltativa", si procede ai sensi dell'art. 122, comma 3, e art. 10 dell'Allegato II.14 del Codice. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, in particolare, formula/no la contestazione degli addebiti al Fornitore assegnando un termine, non inferiore a quindici giorni, entro il quale questi deve presentare le proprie controdeduzioni. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti**,** acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza risposta, ha/hanno la facoltà, per quanto di rispettiva competenza, di risolvere di diritto la Convenzione e/o i Contratti attuativi con atto scritto comunicato al Fornitore, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni, rispetto a quanto previsto, nella Convenzione e nei Contratti attuativi, Consip e/o le Amministrazioni contraenti assegna/assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore o comunque previa condivisione con quest'ultimo, qualora l'inadempimento permanga, Consip e/o le Amministrazioni contraenti può/possono risolvere la Convenzione e/o i Contratti attuativi, fermo restando il pagamento delle penali.
3. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e dei Contratti attuativi, Consip e/o l'Amministrazione Contraente, ha/hanno diritto di escutere la garanzia prestata per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i attuativo/i risolto/i. Ove l'escussione non sia possibile è applicata una penale di equivalente importo, che è comunicata al Fornitore via PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di Consip al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.
4. Nel caso di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i attuativo il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 122, comma 5, del Codice.
5. Consip, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 124 del Codice, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare una nuova Convenzione per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta o, ove previsto in documentazione di gara, alle condizioni proposte dell'operatore economico interpellato.

6. ***[ove, il Fornitore abbia notificato/ dichiarato sovvenzioni e, alla stipula, sono spirati i termini previsti dell'art. 30 dello stesso Reg. anche in relazione a procedure d'ufficio avviate dalla Commissione ex art.29, par. 8 del Reg. senza che sia intervenuta decisione ex art. 31, par. 2 del Reg, e vi sia stata aggiudicazione condizionata:*** Le Parti si danno altresì atto che la presente Convenzione, e i Contratti attuativi da essa scaturenti eventualmente stipulati, sono da intendersi sottoposti a condizione risolutiva ex art. 1353 c.c. per l'ipotesi in cui, in esito alla notifica **<*oppure*:** dichiarazione**>**, tramessa in fase di gara alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE n. 2560/2022 dovesse pervenire, in vigenza della presente Convenzione, una decisione espressa della Commissione Europea ai sensi dell'art. 31, par. 2 del Regolamento UE n. 2560/2022. L'eventuale adozione di una siffatta decisione determinerà l'automatica risoluzione della presente Convenzione e dei relativi Contratti attuativi eventualmente stipulati con diritto di Consip e/o dell'Amministrazione Contraente, di escutere la garanzia prestata per il suo intero importo**>**.***]***
7. In caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti attuativi, Consip si riserva di risolvere la presente Convenzione, anche ai sensi dell'art. 36, comma 5, dell'allegato II.14 al Codice.
8. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Contratti attuativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione, è, pertanto, causa ostativa all'affidamento di nuovi contratti attuativi, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno e sarà oggetto di segnalazione all'ANAC, al ricorrere dei relativi presupposti.

ARTICOLO 45.

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DEL FORNITORE, MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE

1. In caso di liquidazione giudiziale del Fornitore, di liquidazione coatta e concordato preventivo o di liquidazione del Fornitore, trova applicazione la procedura prevista dall'articolo 124, commi 1, 4 e 5, del Codice, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela degli interessi di Consip e delle Amministrazioni.
2. In caso di morte o insolvenza del Fornitore, si applica l'articolo 120, co. 1, lett. d), n. 2, del Codice.
3. ***[IN CASO DI RTI***: In caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione dell'impresa mandataria o di una impresa mandante ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18, dell'articolo 68, del Codice***]***.

ARTICOLO 46.

GARANZIA A FAVORE DI CONSIP

1. A garanzia delle obbligazioni assunte nei confronti di Consip con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore ha prestato, ai sensi dell'art. 117, comma 1, del Codice, la garanzia definitiva rilasciata il ____ avente n. _____.
2. La garanzia copre tutti gli impegni e le obbligazioni assunti dal Fornitore, con la Convenzione ed i suoi allegati, compreso il Patto di integrità. La garanzia copre anche il mancato o inesatto adempimento dell'obbligo di pagamento dei costi delle verifiche ispettive e degli obblighi che comportano l'applicazione delle penali da parte di Consip.
3. La garanzia prodotta contiene tutte le clausole indicate all'art. 117, comma 7, del Codice e nel modello di

"garanzia definitiva nei confronti di Consip S.p.A.", pubblicato in gara, che si intendono qui richiamate.

4. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà reintegrarlo entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta di Consip.
5. In caso di inadempimento ad uno degli obblighi di cui al presente articolo, Consip ha la facoltà di risolvere la Convenzione.

ARTICOLO 47.

GARANZIA DETENUTA DA CONSIP PER LE AMMINISTRAZIONI

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi Contratti attuativi, il Fornitore medesimo ha prestato la garanzia definitiva in favore delle Amministrazioni Contraenti rilasciata il ____ avente n. _____.
2. La garanzia copre quanto in essa riportato e, in particolare: tutte le obbligazioni derivanti dai contratti attuativi e dalla Convenzione e suoi Allegati, anche quelle a fronte delle quali è prevista l'applicazione di penali da parte delle stesse e può essere da loro escussa in caso di inadempimento; il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore; l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei Contratti attuativi disposta in danno dell'esecutore; il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori; gli impegni assunti con il Patto di integrità.
3. La garanzia copre, altresì, l'eventuale aumento delle prestazioni, fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto attuativo, secondo le modalità di cui all'art. 120, comma 9, del Codice. A tal fine, la Consip, al raggiungimento dell'80% del massimale eroso della Convenzione, provvederà, solo nel caso in cui si ravveda la necessità, con apposita comunicazione, a richiedere l'estensione della garanzia definitiva di cui sopra.
4. La garanzia prestata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti opera a far data dalla stipula della Convenzione.
5. La garanzia reca tutte le clausole previste dall'art. 117, comma 7, del Codice e nello "Schema di garanzie definitive" allegato al Disciplinare di gara, che si intendono qui richiamate.
6. È onere della singola Amministrazione comunicare a Consip l'importo delle somme percepite dal Garante.
7. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Consip, pena la risoluzione della Convenzione e/o dei singoli Contratti attuativi.

ARTICOLO 48.

SVINCOLO DELLE GARANZIE

1. La **garanzia emessa nei confronti di Consip** opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti attuativi e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione, anche eventualmente prorogata, e dai singoli Contratti attuativi.

2. La **garanzia prestata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti** e detenuta da Consip opera a far data dalla stipula della Convenzione e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione dell'ultimo contratto attuativo affidato in vigenza della Convenzione, eventualmente prorogato; trova applicazione quanto previsto all'art. 2 della Garanzia definitiva rilasciata in favore delle Amministrazioni.
3. La garanzia per le Amministrazioni detenuta da Consip è progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni verso il Fornitore in ragione della corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
4. La garanzia per Consip di cui ai precedenti articoli è progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Consip verso il Fornitore in ragione della corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. Lo svincolo avviene in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, del Codice. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato dell'ultimo contratto attuativo. Resta fermo che lo svincolo della garanzia in favore di Consip non potrà mai comportare una riduzione della stessa al di sotto del valore dei costi delle verifiche ispettive e di eventuali crediti della Consip nei confronti del Fornitore, a qualsiasi titolo vantati.
6. Lo svincolo, progressivo e totale, avviene subordinatamente alla preventiva consegna alla Consip S.p.A. e al Garante da parte del Fornitore, in relazione ai contratti attuativi stipulati nell'arco temporale di riferimento, di: (i) documenti delle Amministrazioni, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art.117 del Codice e dell'art. 36 dell'Allegato II.14 del Codice; e/o (ii) documentazione comprovante l'avvenuta liquidazione della ritenuta in garanzia dello 0,5%.
7. In relazione alla garanzia definitiva resa in favore delle Amministrazioni Contraenti, detenuta da Consip, in alternativa a quanto sopra:
   - **per lo svincolo progressivo in misura dell'80%,** il Fornitore potrà consegnare a Consip un prospetto contenente l'elenco delle Amministrazioni Contraenti con l'ammontare delle fatture emesse e saldate nel relativo arco temporale, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa da soggetto munito dei necessari poteri, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità delle informazioni contenute nel prospetto e l'assenza di contestazioni sulle prestazioni eseguite e consuntivate. Consip procederà ad autorizzare lo svincolo comunicandolo al Garante e al Fornitore;
   - **per lo svincolo dell'ammontare residuo del 20%,** il Fornitore potrà produrre il prospetto e la dichiarazione, in relazione a tutti i Contratti attuativi eseguiti, rilasciati nei modi e nelle forme già indicate per lo svincolo progressivo, accompagnati da copia dell'ultima fattura di ogni contratto attuativo e dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento da parte delle Amministrazioni dell'ultima fattura di ogni contratto di Fornitura; in questo caso la garanzia sarà svincolata decorso il termine di 12 mesi da tale pagamento. Il Fornitore deve, preventivamente allo svincolo, inviare il report penali ed una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, contenente a titolo esemplificativo: numero identificativo dell'ordinativo di fornitura, lotto di riferimento, data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione di applicazione della penale, importo della penale, motivazione e

indicazione dell'articolo da cui sorge la sanzione. La suddetta dichiarazione dovrà essere inviata anche in assenza di applicazione di penali.

8. Consip può procedere a controlli a campione sulla veridicità della dichiarazione resa nell'ambito del procedimento di svincolo.
9. Nel caso in cui alla scadenza della Convenzione non sia stato raggiunto il massimale della Convenzione stesso, la garanzia definitiva presentata in favore delle Amministrazioni viene parzialmente svincolata, anche su istanza del Fornitore, e proporzionalmente ridotta fino a copertura del valore reale dei contratti stipulati.
10. Consip si riserva la facoltà di procedere all'accertamento della piena esecuzione delle prestazioni mediante lo svolgimento di controlli a campione e verifiche ispettive, secondo quanto stabilito all'art. 36, comma 2, dell'All. II.14 al Codice.
11. In ogni caso il garante sarà liberato solo previo consenso espresso in forma scritta da Consip.

ARTICOLO 49.

SUBAPPALTO

[se il Fornitore ha dichiarato di non voler far ricorso al subappalto

1. Il Fornitore non ha dichiarato in sede di gara di voler ricorrere al subappalto, pertanto, non potrà subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.]

[in alternativa se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto

Il Fornitore in sede di gara si è riservato di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____ <***indicare le prestazioni subappaltate***> per la quota percentuale dell'importo contrattuale dichiarata.

2. Il Fornitore rispetto alle prestazioni che intende subappaltare è tenuto a riservare una quota non inferiore al 20 % **<*se indicata in offerta una percentuale inferiore al 20%:*** una quota pari al ___ %**>** a piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice>.
3. Il subappalto sarà regolato da quanto previsto dall'art. 119 del Codice, dal presente articolo e dai successivi***].***

ARTICOLO 50.

AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO E CONTRATTO

1. L'Impresa è tenuta ad inviare alla Consip, tramite il Portale del Subappalto raggiungibile al seguente link: **https://servizi.consip.it/portalesubappalti**, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività da affidare in subappalto:
   - l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto;
   - dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;

- dichiarazione del Fornitore ***<da valorizzare in fase di stipula, in caso di RTI, Consorzi**:* da ogni impresa riunita o consorziata**>** sulla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore;
- se del caso, certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice per l'esecuzione delle attività affidate;
- indicazione del CCNL applicato rispetto alle prestazioni subappaltate.

2. Il contratto di subappalto deve contenere:
   - le prestazioni affidate ed i relativi corrispettivi;
   - a pena di nullità, clausole sul rispetto della legge sulla tracciabilità dei flussi Legge n. 136/2010 da parte del subappaltatore, nonché clausole di risoluzione in caso di mancato utilizzo degli strumenti di pagamento tracciabili;
   - clausole di revisione prezzi delle prestazioni oggetto del subappalto (art. 119, comma 2 bis).
   - il rispetto del Patto di Integrità allegato alla Convenzione e la risoluzione del contratto di subappalto in caso di violazione dei relativi obblighi.
3. In caso di mancata produzione di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, o nel caso in cui i documenti fossero incompleti, la Consip, richiederà al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. La richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la conclusione del procedimento di autorizzazione al sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
4. Per esigenze istruttorie, potrà essere prevista la proroga del procedimento di autorizzazione.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti Consip, revoca l'autorizzazione.
6. Il Fornitore qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato deve acquisire una autorizzazione integrativa.
7. Il Fornitore trasmette all'Amministrazione contraente, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
8. Il Fornitore si impegna*:* anche per conto dei propri subappaltatori, in caso di ulteriore subappalto a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali fosse accertata la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.
9. Nelle ipotesi di inadempimento da parte dell'impresa subappaltatrice, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni rimedio contrattuale nei confronti della stessa, ivi inclusa la risoluzione, a svolgere in proprio le attività o a sostituirla. Resta ferma la facoltà di Consip di revocare l'autorizzazione al subappalto.
10. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito del subappalto, l'Amministrazione contraente acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

ARTICOLO 51.

OBBLIGHI DEL SUBAPPALTATORE E DEL FORNITORE

1. Per le prestazioni affidate in subappalto il subappaltatore:

- deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
- deve riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;
- deve applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, o un differente contratto collettivo che garantisca ai dipendenti le stesse tutele normative ed economiche di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle principali oggetto dell'appalto.

2. Devono essere corrisposti i costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
3. L'Amministrazione contraente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui ai precedenti commi.
4. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore nei confronti di Consip e/o delle Amministrazioni Contraenti:
   - in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
   - degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
   - dei danni che dovessero derivare loro o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le attività subappaltate. Inoltre, il Fornitore e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi anche da eventuali violazioni del Regolamento UE n. 2016/679;
   - dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali applicabili da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
   - in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 119, comma 11, lett. a) e c), del Codice.
5. L'Amministrazione Contraente corrisponde direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi di cui all'art. 119, comma 11. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione contraente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento da lui effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti ai subappaltatori.
6. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi e di cui al precedente articolo, Consip e l'Amministrazione contraente possono risolvere la Convenzione e il Contratto attuativo, salvo il diritto al risarcimento del danno.

ARTICOLO 52.

SUB-CONTRATTI E SUB-AFFIDAMENTI

1. Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, con riferimento a tutti i sub–contratti, per tali intendendosi anche le sub-forniture, che non sono subappalti, il Fornitore è tenuto a comunicare a Consip, tramite il Portale del Subappalto raggiungibile al seguente link: **https://servizi.consip.it/portalesubappalti**, e all'Amministrazione Contraente interessata, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente,

l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate, con la medesima modalità, a Consip e all'Amministrazione Contraente interessata. Nel caso in cui il Fornitore ricorra a tali sub-contratti Consip si riserva di chiedere al medesimo Fornitore di produrre documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 119, comma 2, del Codice, primo periodo.

2. Nei sub-contratti comunicati alla stazione appaltante, è obbligatorio, a pena di nullità degli stessi, l'inserimento di clausole sulla tracciabilità dei flussi ai sensi della legge 136/2010, nonché di risoluzione in caso di mancato utilizzo degli strumenti di pagamento tracciabili, e di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subcontratto, determinate in coerenza con quanto previsto nel Capitolato Tecnico. Il Fornitore, pertanto, si obbliga a trasmettere alla Consip e all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola sugli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 136/2010, nonché clausola sulla revisione dei prezzi. Consip e/o le Amministrazioni possono procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, chiedendo la produzione dei sub-contratti stipulati, e di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

3. Il Fornitore si impegna a prevedere nei subcontratti il rispetto integrale del **Patto di Integrità** allegato alla Convenzione da parte dei subcontraenti, e la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., dei suddetti contratti, nel caso di violazione di tali obblighi.

4. L'Amministrazione Contraente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi di cui all'art. 119, comma 11, del Codice.

5. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.

6. La Consip provvederà a comunicare al Casellario Informatico di cui all'art. 222, comma 10 del Codice le informazioni secondo quanto previsto dall'ANAC.

7. ***[ove presenti contratti continuativi di cooperazione:*** Il Fornitore ricorre alle seguenti prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie dei seguenti soggetti terzi ____, in forza dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, di cui al comma 3, lettera d) dell'art. 119 del Codice, sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura di cui in premessa e prodotti in sede di stipula della presente Convenzione. Il Fornitore può sostituire tali contratti, nel rispetto dei presupposti previsti dalla norma sopra indicata, solo in caso di eventi non prevedibili, né ad esso imputabili; a tal fine il Fornitore deve inviare a Consip specifica richiesta, con indicazione delle ragioni della sostituzione, e i nuovi contratti continuativi di cooperazione, ai fini della conseguente autorizzazione. Le prestazioni oggetto di tali contratti non costituiscono subappalto. Il Fornitore è tenuto a verificare l'adempimento degli obblighi di tracciabilità nei rapporti con i soggetti coinvolti***]***.

ARTICOLO 53.

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i Contratti Attuativi a pena di nullità della cessione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2, del Codice.

2. In caso di violazione da parte del Fornitore di tali obblighi Consip e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, possono dichiarare risolti di diritto la Convenzione e i Contratti Attuativi.

ARTICOLO 54.

DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE

1. Il Fornitore è l'unico responsabile dei danni cagionati a persone o cose, proprie delle Amministrazioni Contraenti, di Consip o di terzi, derivanti da omissioni, negligenze o inadempimenti connessi all'esecuzione delle prestazioni previste dalla presente Convenzione e dai relativi Contratti attuativi.
2. Il Fornitore risponde altresì dei danni derivanti da attività eseguite da subappaltatori, subcontraenti o altri soggetti terzi comunque coinvolti nell'esecuzione, restando inteso che nessun rapporto giuridico si instaura tra tali soggetti e Consip o le Amministrazioni Contraenti.
3. Il Fornitore adotta tutte le misure idonee a prevenire danni e garantisce la corretta esecuzione in sicurezza delle attività, impegnandosi a collaborare con Consip e le Amministrazioni Contraenti per la gestione e la tempestiva segnalazione di eventuali eventi lesivi.
4. Resta impregiudicato il diritto di Consip e/o delle Amministrazioni Contraenti di attivare ogni altro rimedio contrattuale e di legge, incluse penali, risarcimento danni, risoluzione, con ogni conseguenza derivante nonché l'escussione delle garanzie previste dal Codice e dalla presente Convenzione.
5. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., Consip si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità di Consip di incamerare la garanzia a copertura di quanto versato.

ARTICOLO 55.

ONERI TRIBUTARI, FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono integralmente a carico del fornitore tutte le spese contrattuali, gli oneri tributari e fiscali e, ivi inclusi quelli di cui all'Allegato I.4 sull'imposta di bollo, relativi alla Convenzione e ai contratti attuativi.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni oggetto della presente Convenzione sono rese nell'esercizio d'impresa e soggette all'IVA, che il Fornitore – salvo il caso di applicazione dell'art. 17-ter del d.P.R. n. 633/1972 e s.m.i. ("split payment") - è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972. Alla Convenzione dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi degli articoli 5, 21, 27 e 40, del D.P.R. n. 131/1986 ***<a far data dal 1°.1.2027 sostituire con*** articoli 5, 25, 31 e 44 del d. lgs. 1° agosto 2025, n. 123**>**, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
3. La registrazione della Convenzione è eseguita da Consip che emetterà fattura nei confronti del Fornitore per il rimborso dell'importo anticipato; tale importo deve essere corrisposto entro trenta giorni dalla ricezione della stessa.
4. In caso di applicazione di penali sia da parte di Consip, sia da parte delle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, trova applicazione l'art. 27 del D.P.R. n. 131/86 ***<a far data dal 1°.1.2027 sostituire con*** articolo 31 del d. lgs. 1° agosto 2025, n. 123**>**. Nello specifico, Consip, in caso di applicazione delle penali di sua competenza, procede alla autoliquidazione dell'imposta di registro, laddove dovuta, e provvede all'emissione della relativa fattura nei confronti del fornitore per il recupero di quanto versato, entro 30 giorni dall'applicazione.

ARTICOLO 56.

COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE - D.M. 23/11/2012

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall'articolo 1, comma 453, della legge n. 296/2006, il Fornitore è tenuto a versare a Consip una Commissione pari a 1% del fatturato, al netto dell'IVA, realizzato in esecuzione della Convenzione, la cui entità è stata definita secondo le indicazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore, a decorrere dalla data del primo Contratto Attuativo, è tenuto a trasmettere a Consip tramite sistema, nella sezione dedicata e nel rispetto dell'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare, e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo "Penali applicate da Consip" in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Fornitore, con l'indicazione del fatturato conseguito nel semestre di riferimento, al netto dell'IVA e degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Unitamente a tale dichiarazione, il Fornitore è tenuto ad inviare a Consip tramite sistema reports specifici sottoscritti digitalmente dal suo legale rappresentante e contenenti, per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento, gli elementi di rendicontazione di cui all'Allegato "Flusso dati per le commissioni a carico del fornitore" alla presente Convenzione, secondo tracciato e modalità fissati da Consip nel suddetto Allegato. Il valore del fatturato include gli eventuali incrementi disposti dalle Amministrazioni aderenti, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice>.
3. Il Fornitore, in presenza di importi sopravvenuti, ma imputabili al semestre precedente, può rettificare o integrare la dichiarazione di cui al comma precedente nei seguenti termini:
   - entro 12 mesi dal termine di trasmissione della dichiarazione semestrale oggetto di integrazione, in caso di riduzione degli importi inizialmente dichiarati;
   - entro 12 mesi dal termine degli effetti dell'ultimo Contratto attuativo stipulato dal fornitore, in caso di aumento degli importi inizialmente dichiarati.

   In entrambi i casi, al fine di poter trasmettere la dichiarazione rettificativa o integrativa, il Fornitore deve inviare una richiesta motivata a Consip che ne valuta l'ammissibilità o meno.
4. I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni trasmesse e delle eventuali rettifiche e integrazioni alle stesse sono effettuati da Consip trascorsi 12 mesi dal termine per la trasmissione della dichiarazione semestrale di cui al precedente comma 2. All'esito dei suddetti controlli, in caso di difformità, è avviato un procedimento di contestazione. In caso di accertamento di dichiarazione mendace si procederà anche alla segnalazione alla Procura della Repubblica.
5. Il Fornitore è tenuto, altresì, a trasmettere a Consip, tramite sistema, entro il 15 di ogni mese:
   - una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal suo legale rappresentante, attestante l'importo delle fatture emesse nel mese precedente al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Esclusivamente per la dichiarazione riferita al mese di luglio il suddetto termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese. Tale adempimento prende avvio dal mese successivo al perfezionamento del primo Contratto Attuativo;
   - unitamente alla predetta dichiarazione, quale parte integrante della medesima, report specifici, sottoscritti digitalmente dal suo legale rappresentante, contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui all'Allegato "Flusso dati per le commissioni a carico del fornitore", secondo tracciato e modalità fissati da Consip nel suddetto Allegato.
6. Le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai report specifici relativi sia al semestre che al mese di riferimento, devono pervenire anche in assenza di fatturato e di fatturato pari a zero.

7. Il Fornitore è tenuto a comunicare, tramite Sistema (Gestione flussi e transaction fee – termine fatturazione), la data dell'ultima fattura emessa all'Amministrazione a valere sulla Convenzione e sui contratti stipulati, entro il termine di 15 giorni dall'emissione della stessa. Restano fermi gli obblighi di invio, mensile e semestrali, relativi alle dichiarazioni di fatturato, di cui ai precedenti commi.

8. L'obbligo di invio dei flussi mensili termina con l'invio dei valori relativi all'ultima fattura comunicata ai sensi di quanto previsto al precedente comma. L'obbligo di invio dei flussi semestrali termina con l'invio delle fatture relative al semestre in cui è stata trasmessa la comunicazione di cui al precedente comma.

9. Il Fornitore è tenuto a segnalare tempestivamente eventuali problemi tecnici o malfunzionamenti della piattaforma che dovessero impedire la puntuale trasmissione dei flussi richiesti, con le modalità definite nel sopra citato Allegato.

10. Consip, decorsi novanta giorni solari dal termine di ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, emetterà la fattura relativa alla Commissione.

11. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa da Consip mediante accredito, con bonifico bancario, su uno dei conti correnti dedicati all'ordinaria attività di gestione indicati al link della sezione "Società Trasparente" **IBAN e pagamenti informatici | Consip** o tramite avviso Pago PA allegato alla fattura.

12. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della Commissione decorrono gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002. Per il pagamento degli interessi di mora Consip emette apposita fattura.

13. Il mancato o inesatto pagamento della Commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile. Consip procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 11.

14. Consip, ai sensi della normativa vigente, effettua - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati – controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti. Consip, inoltre, si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, un'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell'ambito del semestre di riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione). Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione di cui al precedente comma 2, Consip procede alla valutazione ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e) del Codice e ha comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.

15. Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

    - in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 11 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo PEC da Consip, per porre fine all'inadempimento, la stessa Consip ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione, di escutere la garanzia, e/o di applicare una penale equivalente, di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;

- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità della dichiarazione di cui al precedente comma 2 potrà comportare la risoluzione della Convenzione e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e), e dell'art. 98, comma 3, lett. c) del Codice, informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.

ARTICOLO 57.

RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Consip hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto attuativo o la Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni (anche di natura reputazionale) che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Consip.
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali della Convenzione affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo "Trattamento dei dati personali".

ARTICOLO 58.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione della presente Convenzione le informazioni di cui all'articolo 13 del "Regolamento UE", circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e dei Contratti attuativi e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara al paragrafo intitolato "Informativa sul trattamento dei dati personali" che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. Con la sottoscrizione della Convenzione, il rappresentante legale del Fornitore si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione e dei Contratti attuativi, per le finalità descritte nell'informativa resa nel Disciplinare di gara come sopra richiamata.
3. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (L. 190/2012, D.Lgs. n. 33/2013), il Fornitore prende atto che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano

pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet **www.consip.it** , sezione "Società Trasparente" e la BDNCP; inoltre, il nominativo del Fornitore ed il prezzo di aggiudicazione, saranno diffusi tramite i siti internet **www.acquistinretepa.it** e **www.mef.gov.it**. Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la partecipazione del Fornitore alla gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dal MEF e da Consip, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

4. Con la sottoscrizione della Convenzione e il perfezionamento dei Contratti attuativi, il Fornitore si impegna a improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679, D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018), e degli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, il Fornitore si impegna a eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati personali sono stati raccolti.

5. In ragione dell'oggetto della Convenzione, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE. In tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell'Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti. In tal caso, il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.

6. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e della presente Convenzione, o nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare (o Responsabile) del trattamento, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste nella Convenzione e potrà risolvere il Contratto attuativo ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. L'Amministrazione dovrà segnalare la fattispecie a Consip che potrà risolvere la Convenzione ed escutere la propria garanzia definitiva.

7. Il Fornitore si impegna a osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

8. In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679, il Fornitore dovrà garantire che i dati personali oggetto di trattamento, verranno gestiti nell'ambito dell'UE e che non sarà effettuato alcun trasferimento degli stessi verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello Spazio Economico Europeo, senza la previa autorizzazione del Titolare del trattamento. A tal fine il Responsabile trasmette al Titolare, prima della stipula del contratto, la lista dei trasferimenti di dati extra-UE che intende effettuare con l'indicazione del soggetto che riceve i dati, del paese di destinazione e delle adeguate garanzie su cui si fonda il trasferimento. Inoltre, il Fornitore si impegna ad informare l'Amministrazione della cessazione o dell'intenzione di avviare nuovi trasferimenti di dati al di fuori dell'Unione europea nel corso della durata del Contratto attuativo, affinché l'Amministrazione decida se autorizzare gli eventuali nuovi trasferimenti.

9. Resta fermo che il trasferimento di Dati Personali al di fuori dell'Unione europea per l'erogazione di servizi connessi al Contratto attuativo – da intendersi anche come accesso ai dati da un paese terzo – potrà

avvenire, previa specifica autorizzazione dell'Amministrazione, da o verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'Unione europea che sia coperta da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 del Regolamento o da altre garanzie adeguate di cui agli artt. 46 e ss. del Regolamento stesso (es. utilizzo delle Binding Corporate Rules – BCR o delle Clausole Contrattuali Tipo adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 46, par. 2, lett. c) del Regolamento), fatta salva la necessità valutata preventivamente tra le Parti di adottare eventuali misure supplementari per garantire l'efficacia di tali garanzie. Il Fornitore dovrà, inoltre, garantire che le eventuali piattaforme/server su cui transitino i suddetti dati – ivi comprese le infrastrutture deputate alle funzioni *di business continuity* e di *disaster recovery*, anche se esternalizzate – abbiano sede nell'UE - fatte salve eventuali motivate ragioni di natura normativa o tecnica, che devono essere preventivamente approvate dall'Amministrazione - e che qualunque replica dei dati non sia trasmessa al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo.

10. Nel caso di servizi di assistenza/manutenzione da remoto il cui espletamento implichi comunque il trasferimento al di fuori dell'UE di tracciati di dati connessi al servizio stesso, gli eventuali dati personali contenuti nel tracciato devono essere opportunamente anonimizzati a cura del Fornitore.

11. Qualora dovessero risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate misure e garanzie di cui sopra, l'Amministrazione diffiderà il Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 1454 c.c., all'immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento alla diffida, l'Amministrazione ne darà comunicazione al Garante della Privacy e potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto attuativo ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 59.

CLAUSOLA FINALE

1. Le parti della Convenzione dichiarano di approvare tutte le sue clausole singolarmente nonché nel loro insieme e che qualunque modifica ad esso ed ai suoi allegati ha luogo solo mediante atto scritto; l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Contratti attuativi, non ne comporta l'invalidità o inefficacia nel loro complesso.
2. La presente Convenzione regola tutti i termini del rapporto tra le Parti, di conseguenza essa non viene sostituita o superata dai Contratti attuativi e sopravvivrà ai detti Contratti continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei Contratti attuativi (o di parte di essi) da parte di Consip e/o delle Amministrazioni non costituisce rinuncia ai diritti loro spettanti, che le medesime potranno far valere nei limiti della prescrizione.

ARTICOLO 60.

FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e Consip, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

ARTICOLO 61.

CLAUSOLE VESSATORIE

1. Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

   ARTICOLO 3 (Trasparenza e Patto di integrità)
   ARTICOLO 4 (Codice etico – Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza)
   ARTICOLO 8 (Durata della Convenzione e dei contratti attuativi)
   ARTICOLO 9 (Modifiche alla Convenzione in corso di esecuzione)
   ARTICOLO 10 (Utilizzo della Convenzione)
   ARTICOLO 13 (Accettazione Ordinativo)
   ARTICOLO 14 (Ordinativo non completo e casi di rifiuto)
   ARTICOLO 15 (Conclusione dei Contratti)
   ARTICOLO 18 (Modifiche dei Contratti attuativi in corso di esecuzione)
   ARTICOLO 19 (Obbligazioni principali del Fornitore),
   ARTICOLO 20 (Impegni contrattuali e rinunce del fornitore)
   ARTICOLO 21 (Obblighi di comunicazione del fornitore)
   ARTICOLO 22 (Obblighi del fornitore in materia di Cybersicurezza e disciplina Nis 2)
   ARTICOLO 23 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro)
   ARTICOLO 24 (Clausole sociali per le pari opportunità e l'inclusione)
   ARTICOLO 25 (Verifiche di Consip sull'esecuzione)
   ARTICOLO 26 (Monitoraggio)
   ARTICOLO 27 (Verifiche ispettive di Consip sui beni e servizi)
   ARTICOLO 28 (Verifiche delle Amministrazioni sull'esecuzione dei Contratti)
   ARTICOLO 29 (Verifica di conformità),
   ARTICOLO 31 (Penali applicate da Consip)
   ARTICOLO 32 (Penali applicate dalle amministrazioni)
   ARTICOLO 33 (Penali delle Amministrazioni in ambito cyber e nis)
   ARTICOLO 34 (Applicazione delle penali)
   ARTICOLO 36 (Aggiornamento del listino di Convenzione)
   ARTICOLO 37 (Fatturazione)
   ARTICOLO 38 (Tracciabilità dei Flussi Finanziari)
   ARTICOLO 40 (Mancato pagamento, eventuale sospensione, insolvenza e sconto),
   ARTICOLO 41 (Recesso)
   ARTICOLO 42 (Casi di Risoluzione facoltativa)
   ARTICOLO 43 (Risoluzione obbligatoria)
   ARTICOLO 44 (Modalità di risoluzione)
   ARTICOLO 45 (Liquidazione giudiziale del fornitore e misure straordinarie di gestione)
   ARTICOLO 46 (Garanzia a favore di Consip)
   ARTICOLO 47 (Garanzia detenuta da Consip per le amministrazioni)
   ARTICOLO 48 (Svincolo delle garanzie)

ARTICOLO 49 (Subappalto)
ARTICOLO 50 (Autorizzazione al subappalto e contratto)
ARTICOLO 51 (Obblighi del subappaltatore e del fornitore)
ARTICOLO 52 (Sub-contratti e sub-affidamenti)
ARTICOLO 53 (Divieto di cessione del contratto)
ARTICOLO 54 (Danni e responsabilità civile)
ARTICOLO 55 (Oneri tributari, fiscali e spese contrattuali)
ARTICOLO 56 (Commissione a carico del fornitore – DM 23.11.2012)
ARTICOLO 57 (Riservatezza)
ARTICOLO 58 (Trattamento dei dati personali)
ARTICOLO 59 (Clausola Finale)
ARTICOLO 60 (Foro competente)